1972

DISCORSO DEL MINISTRO COLOMBO ALL'ASSEMBLEA DELLA CONFINDUSTRIA

Prendendo la parola all'Assemblea della Confindu - stria, il Ministro del Tesoro, On.le Emilio COLOMBO, dopo aver rivolto un saluto al neo Presidente Agnelli, riconoscendogli il non facile compito che lo attende, e dopo aver ringraziato il Presidente Lombardi per l'opera svolta in seno all'organiz zazione in questi anni, ha sottolienato come chiudendosi un ciclo nella vita dell'organizzazione e aprendosene un altro, la Confederazione ha voluto dare una indicazione : potenziare le sue strutture, allargare ed accrescere la sua rappresentatività, accentuare il suo ruolo di interlocutore, non solo per quanto riguarda la rappresentabza delle imprese, quanto anche per i problemi economici della nazione.

Questo ruolo - ha detto Colombo - è essenziale ed urgente: i gravi problemi immediati, dai quali dipende il mantenimento delle basi stesse della nostra economia e del nostro sviluppo, non possono farci perdere di vista l'esigenza di una revisione critica di tutto il nostro processo di sviluppo e la ricerca di correttivi e di sostanziali innovazioni, per rilanciarlo su basi criticamente definite ed accettate e più rispondenti agli obiettivi della nostra società nel prossimo decennio.

Riferendosi a quanto detto da Agnelli sul ruolo dell'impresa, pilastro essenziale in una società libera e moderna, Colombo ha rilevato che l'equilibrio aziendale sul piano economico e finanziario e la vitalità che può sprigionarsi dalla impresa interessa non solo la vita economica, ma gli stessi lavoratori e l'intera collettività nazionale.

Bisogna sfatare due miti - ha affermato Colombo - il mito che l'impresa sia capace di fare tutto, di sostenere tutto, di sopportare e continuare a fare tutto anche quando vengono sconvolti i suoi equilibri, e quello di uno Stato che sia in grado di riassorbire tutto, di far fronte a tutto, sen-

./.

za limiti nell'impiegato delle risorse.

E' un momento difficile - ha affermato il Ministro - e lo è dal punto di vista economico, sociale e politico. E' il più difficile di questa nostra recente esperienza democratica. Esso impegna non soltanto l'economia, ma i principi stessi del nostro vivere civile, secondo la regola della libertà che è fondamento della nostra Costituzione.

Nel riferirsi al quadro economico, il Ministro del Tesoro ha indicato i due mali più gravi : l'inflazione e la crisi della bilancia dei pagamenti. Sono questi i due mali, che se non curati, rendono inesorabile la recessione, non la limitazione del credito. La regolazione del credito costituisce una delle medicine per contrastare la situazione nel breve termine e per evitare che essa possa ulteriormente degradarsi. Nè per il momento potevano essere adottate misure diverse. Con questo ritmo poi l'aumento dei prezzi potrebbe giungere al 20% in un anno. Appare evidente l'impossibilità per il nostro sistema economico di sopportare modificazioni di tale ampiezza nel metro monetario..Se è vero che vi sono influenze esterne derivanti da un'inflazione internazionale, è necessario volgere la nostra attenzione sulle cause endogene cercando di operare su quei fattori che più direttamente all'interno del sistema aggravano il fenomeno inflazionistico.

Un tale ritmo di inflazione incide direttamente sul potere d'acquisto delle famiglie e sulla vita delle imprese. Il potere d'acquisto delle famiglie, i bilanci familiari, i consumi essenziali subiscono direttamente gli effetti negativi dell'aumento dei prezzi; le stesse imprese che non possono senza limiti riversare sui prezzi gli aumenti dei costi perchè non avrebbero di fronte a se un merca

.//.

to sempre disposto ad assorbire questi aumenti, sono insidiate dalla precarietà e dalla instabilità, e vengono colpiti il conto economico ed il volume della produzione. Un tale ritmo di inflazione colpisce la formazione del risparmio, che alimenta qualsiasi processo di sviluppo e di progresso civile.

Riferendosi all'altro grave problema del momento, cioè l'andamento della bilancia dei pagamenti, Colombo ha osservato che i dati indicano quali possibilità vi siano di acquisire all'estero ciò che è necessario per la vita delle imprese oltre che per la parte dei consumi non soddisfatti dalla produzione interna. Ciò è tanto più vero per un paese come il nostro che vive prevalentemente di attività di trasformazione. I dati sono significativi : nel 1973 un deficit per partite correnti di 2.352 miliardi; al 31 dicembre 1973 avevamo contratto prestiti per oltre 3.000 miliardi, mentre le riserve alla stessa data ammontavano a 3.292 miliardi, più della metà in oro; nel primo quadrimestre del 1974 abbiamo avuto un deficit medio mensile di oltre 600 miliardi di lire e un'assunzione di altri prestiti per 2.600 miliardi, per cui oggi il volume dei prestiti oramai sopravanza quello delle riserve. L'assunzione dei prestiti - ha affermato Colombo - trova un limite non soltanto nella eloquenza delle cifre, ma in quell'altro dato non meno concreto, anche se apparentemente impalpabile, che è la fiducia degli altri Paesi. E' in gioco la nostra credibilità.

Tutti temiamo la recessione. Dobbiamo saper, però, * che essa può venire appunto dallo stato di crisi della bilancia dei pagamenti e della crisi di fiducia verso il nostro Paese.

o/o

Il blocco dei prezzi e la ricerca dei prestiti, cui abbiamo fatto ricorso nel recente passato, non possono essere considerati rimedi efficaci al male, essi sono invece tranquillanti che tutt'al più possono attutire alcune manifestazioni. Ecco perchè è necessario agire sulle grandezze reali dell'economia.

Il vero problema oggi è un'eccedenza di domanda monetaria e la impossibilità di fronteggiarla con risorse reali disponibili. Appare quindi indilazionabile una riduzione della domanda interna valutabile tra i 2.500/3.000 miliardi.

Esiste- si è domandato il Ministro del Tesoro- una distinzione reale tra deflazionisti ed espansionisti? O questa divisione talvolta manichea non costituisce un "alibi" e spesso una fonte di equivoco che intralcia la soluzione dei problemi?

Le misure adottate rientrano nell'ambito della responsabilità prevalente del Ministro del Tesoro (aumento del tasso di sconto, regolazione dell'espansione quantitativa del credito, nuova legislazione fiscale sulle azioni, contenimento della liquidità interna con l'imposizione di un deposito cauzionale per le importazioni), e sono state adottate d'intesa con il Governatore della Banca D'Italia, e sulla base di una direttiva di governo approvata dal Parlamento.

Sono misure che, tra l'altro, rispondono al contenuto della lettera d'intenti inviata al Fondo Monetario Internazionale. Esse perseguono due obiettivi: a) porre all'inflazione e al deterioramento della bilancia dei pagamenti l'argine che è nelle immediate possibilità del governo; b) consentire la ricerca di tutte le politiche "alternative" o integrative, attraverso le quali si possa ottenere la correzione della domanda monetaria.

E' necessario-ha proseguito Colombo-toglierci l'illusione di poter accrescere senza limiti i consumi privati, alimentare e fronteggiare i deficit pubblici con finanziamenti monetari senza alcun riferimento alle risorse disponibili, e finanziare, in pari tempo,

./.

i programmi di investimenti necessari al Paese, nonchè abolire o attenuare la regolazione del credito, senza intervenire con altri mezzi nella eliminazione delle cause di inflazione. Insomma senza adottare alcun provvedimento regolatore della domanda interna non è possibile finanziare illimitatamente la produzione ed evitare contemporaneamente la recessione. Occorre dunque un comportamento conforme di tutti coloro che in qualsiasi modo possono contribuiscono ad alimentarne le dimensioni: lo Stato, gli imprenditori, i lavoratori. Occorre ridurre con un'insieme di provvedimenti fiscali, parafiscali, tariffari, l'eccesso di domanda monetaria. Si tratta di procedimenti-ha detto Colombo-che dovranno agire sui consumi, che si riflettono sulla bilancia dei pagamenti, e di provvedimenti tariffari diretti a risanare le gestioni pubbliche. Atal fine si impone una doppia selettività e cioè graduare gli oneri in rapporto alla posizione di debito dei cittadini e delle imprese, definire le priorità secondo le quali destinare i finanziamenti degli investimenti in relazione alle necessità obiettive.

Nel rispetto dell'autonomia degli enti locali occorre porre un freno ai loro deficit, ulteriore fonte d'inflazione.

Non vogliamo-ha affermato Colombo-una politica in due tempi. Occorre definire e adottare le misure necessarie per il riaggiustamento e avere il quadro delle misure e delle decisioni conseguenti. E' in quest'ottica che si deve intervenire adottando provvedimenti che aprono la possibilità di promuovere gli investimenti. La nostra posizione và ristabilita nella comunità economica europea e in tutto il contesto internazionale.

Ma per fare tutto ciò è indispensabile la stabilità del quadro politico generale. Vi è oggi una collaborazione tra le forze politiche che non solo deve proseguire, ma divenire più stretta. Intendiamo restare fedeli agli impegni programmatici, intendiamo in pieno accordo con le altre forze della maggioranza operare concretamente per superare le attuali difficoltà e riprendere il

./.

cammino dello sviluppo. A questo stesso fine intendiamo portare avanti un dialogo ~~concreto e continuo~~ continuo, concreto, responsabile con le forze sociali. Si inquadra in questa nostra volontà il confronto con i sindacati che ci auguriamo possa presto portare ad intese soddisfacenti. Analogo dialogo approfondito intendiamo svolgere con gli imprenditori.

Il momento è così importante per la Vita del Paese che nessuno può sottrarsi alle sue responsabilità, maggioranza e minoranze non possono non sentire, ciascuna secondo il suo proprio ruolo, questo senso di responsabilità.

Non servono le tesi fosche ne quelle ottimistiche. UN'analisi realistica della situazione è sufficiente ad alimentare le nostre gravi preoccupazioni.

Presentiamo al Paese con chiarezza i problemi del momento cercando di togliere l'illusione che l'attuale apparente benessere possa essere garantito nel tempo senza tener conto delle risorse reali di cui disponiamo.

Busta 4, 3

7

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

23 dicembre 72.

Caro Francesco,

ti mando questo appunto, che avrei voluto consegnarti venendo a farti gli auguri. Come ti ho ~~detto~~ per telefono, sarò di ritorno a Roma il 2 gennaio e credo che dovrò disturbarti prima del giorno dell'assemblea (4 gennaio).

Ti rinnovo i miei auguri migliori di buon Natale e di buon anno, per te e i tuoi.

Molte cordialità

Cordialmente!

Problemi Rai - in vista dell'assemblea del 4 gennaio '73

L'assemblea del 4 gennaio '73 sarà ordinaria (per la nomina di amministratori) e straordinaria (per una modifica dello statuto).

Si tratta di cambiare l'articolo 17 dello statuto che fissa il numero del comitato direttivo.

Oggi il comitato direttivo può andare da 6 a 9 membri ed è composto di 7.

La variazione del numero è determinata dal proposito di immettere nel comitato tre rappresentanti ministeriali (delle Poste, del Tesoro, delle Partecipazioni statali) e un rappresentante del PLI.

L'immissione dei tre rappresentanti ministeriali è prevista da un articolo del decreto presidenziale col quale si è fatta la proroga.

Se la variazione porta il plenum del comitato direttivo a 11 membri, allora vuol dire che nessuno dei membri attuali cade; se la variazione porta il plenum a 10 membri, vuol dire che uno dei membri attuali deve cadere.

Per le informazioni finora raccolte da fonti diverse e tutte concordanti, chi dovrebbe non essere confermato tra i membri attuali, sarebbe Fichera.

Il problema è: una volta che si modifica il numero dei membri del comitato direttivo, far sì che la modificazione porti il numero a 11, in modo che nessuno dei componenti attuali sia messo fuori.

Può essere usato, fra gli altri, anche questo argomento: se qualcuno dovesse cadere perché non si modifica il numero dei componenti del comitato direttivo, si potrebbe anche capire che per nuove esigenze possano esserci alcuni cambiamenti; ma se si cambia lo statuto a questo proposito, allargando il numero del comitato, l'esclusione di un membro attuale diventa meno spiegabile.

Nota:

Per quanto riguarda il nome del rappresentante del PLI, non si hanno notizie precise. Continua a farsi il nome di Mattei, ma il problema sembra ancora aperto.

- E' stato nominato consigliere di amministrazione della RAI nel 1962. Designato dall'IRI su proposta del Ministero delle Partecipazioni Statali. E' stato il primo consigliere della RAI di estrazione socialista.

Alcune delle connotazioni più qualificanti della sua azione per quanto riguarda la televisione:

- E' stato il primo a sottolineare e denunciare, anche pubblicamente (si veda la sua relazione al Convegno della Lungara del 1966) le disfunzioni della gestione RAI (in una fase in cui i bilanci dell'ente continuavano a chiudersi con larghi attivi).
- A lui si deve l'iniziativa della campagna contro l'introduzione della TV a colori, campagna da lui avviata (1965) e condotta in una fase in cui il problema non era avvertito dalla classe politica e ci si apprestava a realizzare al riguardo un fatto compiuto. A seguito della sua azione intervenne la decisione di rinviare l'introduzione della TV a colori ad un periodo successivo al primo programma quinquennale.
- Da dieci anni conduce una campagna per una qualificazione dell'attività pubblicitaria radiotelevisiva in funzione degli obiettivi di politica economica (sviluppando al riguardo varie iniziative) campagna che ha contribuito ragguardevolmente alla sensibilizzazione a tale problema.
- Suoi interventi hanno aperto la polemica, in seno al Direttivo della RAI, circa gli indirizzi dei programmi e la gestione dell' Azienda.
- Ha svolto un ruolo particolare nella promozione di dibattiti su temi ai quali la RAI era particolarmente restia (es. limitazione delle nascite).

Leo Solari

E' incontestabile l'importanza che riveste l'esperienza della rigenerazione ed espansione del Partito Socialista Francese. Il caso della SFIO "miracolata" è una carta di prim'ordine per il movimento socialista europeo, ma soprattutto per quello italiano, quale punto di riferimento sul quale far leva per suscitare e diffondere fiducia nella possibilità che il Partito Socialista riesca nel nostro Paese ad assumere un ruolo primario nella trasformazione della società.

Si deve stare attenti però nel valutare le possibilità di "trapianto" degli schemi di strategia politica seguiti dai socialisti francesi. Bisogna tener conto, infatti, di importanti differenze del contesto in cui si è sviluppata la strategia unitaria dei socialisti francesi, differenze concernenti sia l'ordinamento costituzionale sia l'articolazione delle forze politiche.

Per i socialisti francesi l'alleanza con il partito comunista era l'unico modo realistico, direi una via obbligata, per competere, con possibilità di successo, per la presidenza della Repubblica. In questo quadro i socialisti si ponevano naturalmente come potenziale partito presidenziale, accanto al quale il partito comunista veniva chiamato ad assolvere una funzione ausiliaria vedendo vincolata la propria libertà d'azione.

Per la logica elettorale era il partito comunista che appariva strumentalizzato dai socialisti, e non viceversa. I risultati delle elezioni hanno confermato che i tempi non erano immaturi per il successo di una candidatura socialista appoggiata ad un blocco delle forze di sinistra, e che i socialisti erano i maggiori beneficiari di una determinata scelta di schieramento. Le polemiche successivamente

intervenute tra socialisti e comunisti hanno dimostrato le difficoltà di sostenere l'alleanza di fronte a forze centrifughe entrate in azione non appena dalla fase della campagna elettorale si è passati a quella della gestione dell'opposizione. Il terreno si è rivelato subito molto accidentato: è evidente che i socialisti francesi non intendono rinunciare ai possibili benefici di una certa flessibilità in relazione alla quale non si assume l'unità con i comunisti come vincolo fondamentale.

In Italia una politica socialista incentrata sull'alleanza con il Partito Comunista comporterebbe, diversamente che in Francia, una ingovernabilità del Paese con accresciuti rischi di involuzione politica, economica e sociale. Inoltre, mentre in Francia la politica unitaria si è proposta in termini di egemonia socialista, in Italia essa vincolerebbe il Partito Socialista ad una contrapposizione o a un confronto o dialogo DC-sinistre in cui il vero interlocutore per conto delle sinistre non potrebbe non essere quello che ha la maggior forza elettorale ed organizzativa.

Si baratterebbe così una nostra libertà d'azione contro una posizione, alla quale verremo inevitabilmente relegati, di più o meno chiassosi o bizzosi o sofisticati secondi, volendo, naturalmente, escludere che si sia disposti a rassegnarci ad una funzione rigorosamente ancillare.

Il dibattito socialista in Italia è stato sempre viziato da una tendenza ad incentrarsi sul problema degli schieramenti.

Certo, il problema delle alleanze è un discorso obbligato in un Paese come l'Italia ove non esiste una situazione politica di bipartitismo. Esso non deve però divenire paralizzante, facendoci perdere di vista che la più importante e fondamentale alleanza il Partito Socialista deve farla con se stesso, conquistando piena fiducia nella propria funzione, nella propria potenzialità, e quindi liberandosi da un complesso di inferiorità che è stato trent'anni fa la motivazione vera del bigottismo cresciuto e coltivato intorno al patto d'unità d'azione con il PC ed al mito-proposito di realizzare l'unità organica della classe operaia.

Ora, se si conviene che il socialismo italiano ha nociuto a se stesso ed al Paese per non aver saputo avere la fiducia necessaria per cogliere certe occasioni storiche e lanciare al momento giusto la sua sfida, si deve riconoscere che ancor più ingiustificato sarebbe oggi il postulare l'alleanza preferenziale con il PCI come condizione imprescindibile per una nuova azione socialista in una fase, come quella apertasi ora in Italia, in cui si è avviato un processo di fluidificazione dell'elettorato, in cui l'opinione pubblica è in rapida e continua evoluzione e in cui la sinistra non è più un demanio intangibile dell'apparato del Partito Comunista.

E' quanto meno discutibile, poi, che l'"alleanza preferenziale" con íl PCI rappresenterebbe un fattore di stimolo per il processo di revisione ideologica del Partito Comunista. Tale processo è indubbiamente in atto. Non possiamo però ignorare che certi temi che vengono presentati come indicativi di un nuovo corso sono riedizioni di vecchi temi e che certe "novità" - che tali sono incontestabilmente- non sono peculiarità del PCI e trovano raccordi con analoghe e parallele "novità" di altri partiti comunisti e degli indirizzi della politica estera sovietica.

L'iter del processo di revisione ideologica del PCI richiede ancora vari stadi, realizzabili in un arco di tempo, che potrà non esser breve. L'alleanza PSI-PCI apparirebbe un implicito riconoscimento che il processo di revisione è abbastanza prossimo agli stadi conclusivi; rappresenterebbe in tal modo un contributo a forze d'inerzia e tendenze "conservatrici" all'interno del PCI. Essa così potrebbe insieme precluderci certe prospettive di accesso a settori della sinistra extra-parlamentare più sensibili ad istanze libertarie e, dall'altra, contribuire a spingere altri settori della sinistra extra-parlamentare in direzione del PCI.

D'altra parte, quando si rifiuta l'ipotesi di un "congelamento delle forze di sinistra in un'opposizione priva di prospettive" e si parla di un "prezzo" da pagare nella fase transitoria per evitare

involuzioni reazionarie" accettando un incontro con la DC, cioè la collaborazione governativa con la stessa, sulla base di un'alleanza preferenziale PSI-PCI, non si può dare la sensazione di ricalcare la sostanza della formula del "compromesso storico", sia pur privata di un aggettivo ? E' sufficiente a configurare una impostazione diversa e a prevenire equivoci il precisare che l'incontro dovrebbe avvenire "nell'ambito di un contratto preciso e circostanziato, e non di una indeterminata prospettiva storica ?

La direzione in cui ci si dovrebbe muovere è quella della "sfida socialista", intesa come dichiarazione della volontà dei socialisti di proporsi quale guida del processo di rinnovamento della società e della loro convinzione di essere chiamati ad assolvere una missione "storica" non delegabile ad altre forze di diversa matrice.

Non è certamente un determinato formulario per le alleanze e per i rapporti con le varie forze politiche ciò che potrebbe costituire l'aspetto innovativo della proposta socialista. La strategia o la tattica delle alleanze costituisce la tastiera su cui si svolge normalmente il dibattito in seno ai partiti esistenti. Difficilmente si riuscirebbe a dire di più e di meglio di quanto possa essere detto da correnti già operanti nei partiti, e più specificatamente nel PSI.

Ciò che può motivare e qualificare una proposta innovativa è il "progetto socialista" da concepire nella duplice versione di uno

complesso di soluzioni tra loro coerenti formulate per il presente e i prossimi anni o, se vogliamo, per la "fase transitoria" e di uno schema delle linee fondamentali che dovrebbero essere la intelaiatura di un modello di società socialista che sia il più possibile al riparo dal rischio delle degenerazioni registratesi nell'esperienza sovietica.

Il progetto socialista non deve intendersi come un "prodotto finito", pronto per l'uso, ma come una piattaforma sulla quale verrebbero sollecitate a confrontarsi tutte le forze progressiste del Paese.

La credibilità della proposta socialista non può essere affidata solo ai contenuti libertari che la dovrebbero caratterizzare. Tale credibilità risulterebbe inficiata in partenza da impostazioni politiche che si prestassero ad equivoci e potessero essere interpretate, sia pure a torto, come forme di neo-frontismo. La proposta deve essere corredata da una garanzia politica che può essere rappresentata solo dall'affermazione di un ruolo egemone che il Partito Socialista - di fronte ad un momento storico che sembra proporre il socialismo quale virtuale centro di gravitazione degli impulsi libertari presenti nella nostra società - dovrebbe assolvere nella ristrutturazione della vita politica italiana e nel processo di rimodellamento della società nazionale. Pregiudiziale è la convinzione di noi socialisti di poter e dover far leva essenzialmente sull'intrinseca validità delle nostre impostazioni e su una capacità e volontà di iniziativa che, sottraendoci il

più possibile alla condizione di "essere noi con gli altri", poggi su una logica che imponga "agli altri di essere con noi". E questa coscienza deve essere elemento essenziale dell'immagine che di se stesso il movimento socialista offra alla società italiana: una grande forza che si senta investita di una funzione che essa sola possa assolvere e in nome della quale si motivi una volontà di egemonia socialista. E per l'affermazione di tale immagine dobbiamo, sì, far leva su elementi innovativi del progetto socialista, ma valorizzare risolutamente, senza ingiustificati pudori, un capitale rappresentato da temi politici per cui i socialisti si sono battuti nel passato e la cui validità ha recentemente trovato riconoscimento anche da parte comunista. Più in generale i socialisti, liberandosi da una certa propensione all'autoflagellazione ed alla sottovalutazione del proprio patrimonio culturale e morale, debbono vantare e rivendicare un primato che al movimento socialista deriva da una tradizione libertaria che viene ora riproponendosi come espressione delle forze più vive ed avanzate della società.

SOCIETÀ PER AZIONI COMMERCIALE INIZIATIVE SPETTACOLO **sacis**

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Roma, 20 dicembre 1972

Caro De Martino,

mi permetto inviarti, unito alla presente, l'estratto dei miei interventi all'ultimo congresso del C. E. E. P.

Colgo l'occasione per porgerti i più fervidi auguri per un felice 1973.

(Leo Solari)

All. /

On. le
Francesco DE MARTINO
Segretario
P. S. I.
Via del Corso, 476
R O M A

18

LEO SOLARI

PROBLEMES DE RESTRUCTURATION DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE DANS LE CADRE DE L'INTEGRATON ECONOMIQUE COMMUNAUTAIRE

extrait des Actes du V Congrès CEEP

Rome, 1971

ASSR

SEANCE D'OUVERTURE

BIENVENUE AUX PARTICIPANTS

J'ai l'honneur de déclarer ouvert le Cinquième Congrès du Centre Européen de l'Entreprise Publique.

Au nom du Comité d'organisation, je voudrais adresser mes saluts déférents au Représentant de la Commission des Communautés Européennes, le Vice-Président Wilhelm Haferkamp; au Ministre Gabriel Kaspereit, Représentant du Gouvernement français; au Ministre Herbert Ehremberg, Représentant du Gouvernement allemand; au Ministre italien des Participations étatiques, M. Piccoli; aux Ambassadeurs des Pays membres de la Communauté européenne et à toutes les autres éminentes personnalités qui nous font l'honneur de participer à cette manifestation.

Nous entendons également souhaiter une bienvenue chaleureuse aux délégations des entreprises publiques du Royaume-Uni et de l'Autriche, qui se sont rendues à Rome pour participer aux travaux de ce Congrès.

Nous sommes extrêmement flattés par la reconnaissance que confère à notre manifestation, à laquelle nous estimons pouvoir attacher une valeur particulière, la présence parmi nous de personnalités remarquables aussi nombreuses.

Le Cinquième Congrès du C.E.E.P. — qui permet de réunir les principaux représentants des entreprises publiques des Pays membres de la Communauté dans une rencontre sans précédent si l'on en juge à la qualité des participants — coïncide avec l'anniversaire décennal de la constitution du Centre et représente, par conséquent, une occasion pour envisager avec une satisfaction nullement illégitime le chemin parcouru par une organisation qui, par petits pas, grâce à une volonté vigoureuse et tenace, a réussi à affirmer son propre rôle dans la vie communautaire.

Et c'est pour celà, en raison de la valeur morale que revêt cette rencontre, pour tous ceux qui ont consacré leurs efforts à la création et au renforcement du C.E.E.P., que le Comité d'organisation entend ajouter à son salut, l'expression d'une gratitude très vive pour tous ceux qui ont voulu honorer cette manifestation de leur présence.

Le C.E.E.P. a choisi comme thème du Congrès un domaine dans lequel se posent, en bonne partie sinon en majeure partie, les problèmes de fond qu'il s'agit de résoudre en vue de poursuivre vigoureusement le processus d'intégration de l'économie européenne.

L'éventail des problèmes liés à la politique industrielle concerne un très grand nombre de points centraux du développement de la Communauté : politiques sectorielles, sources d'énergie, politique des transports, coordination des politiques régionales, marchés financiers, harmonisation des systèmes fiscaux, politiques commerciales, libération des marchés publics, nouveaux régimes juridiques (statut de la société européenne et brevet européen) normalisation des productions, recherche scientifique, politiques des infrastructures, problèmes du travail (formation et reconversion de la main-d'œuvre etc.).

Sur toute la gamme de ces questions, le C.E.E.P. est en mesure de présenter des éléments utiles d'appréciation et des suggestions, non seulement parce qu'il bénéficie des expériences et des apports d'idées d'un très vaste ensemble d'entreprises membres qui agissent dans les secteurs les plus divers de la vie économique, mais avant tout, parce qu'il a réussi à poursuivre, depuis sa création jusqu'à ce jour, un travail important d'approfondissement sur les principaux problèmes de l'intégration économique européenne, grâce à une série de commissions et de groupes de travail constitués d'éléments de haute valeur.

Depuis plusieurs années déjà, le C.E.E.P., en raison même de cette capacité d'analyse et de formulation qu'il a acquise, en plus évidemment de son caractère éminemment représentatif, est régulièrement consulté, en tant que partenaire social, par les organes communautaires sur la majeure partie des problèmes de l'intégration économique européenne, et par conséquent pas seulement sur les questions d'intérêt immédiat pour l'entreprise publique.

Permettez-moi de souligner que la prise en considération, comme l'objet de ce Congrès, des thèmes complexes et vastes de la politique industrielle, n'est pas dictée seulement par la conscience de l'importance vitale qu'elle présente pour le progrès de la Communauté. Il s'agit en fait d'un choix lié au degré de maturité qu'a atteint l'organisation du C.E.E.P. dans son effort d'amélioration de ses propres structures d'études et qui peut témoigner, par conséquent, de ce que le Centre est particulièrement qualifié pour fournir aux organes communautaires la collaboration la plus étendue et la plus substantielle.

On ferait du tort à ceux qui ont favorisé la constitution du C.E.E.P., en retenant que cette organisation a été conçue essentiellement pour faire valoir, sur un plan corporatif, les intérêts des entreprises publiques par opposition à celles du secteur privé. En donnant vie à cette organisation, l'intention était de solliciter des entreprises publiques une contribution maximale à la construction de l'Europe, sur le plan de l'émulation communautaire. En somme, on a considéré comme nécessaire de requérir et de favoriser une présence de l'entreprise publique au niveau communautaire, non pas pour défendre ou pour renforcer certaines positions particulières ou des secteurs spéci-

fiques, mais pour faciliter l'élimination des facteurs susceptibles de faire obstacle à l'intégration économique européenne ou de la freiner.

C'est dans cet esprit que le présent Congrès s'apprête à aborder le débat sur la politique industrielle. On ne peut ignorer qu'assez souvent dans le passé, l'entreprise publique a été obligée, en raison d'une série de conditionnements, de ne pas appuyer certaines transformations structurelles ou, au contraire, de favoriser certaines cristallisations. C'est à cet égard que le C.E.E.P. a cherché justement de faciliter l'évolution de l'entreprise publique vers un rôle plus actif dans le processus d'adaptation des structures du système économique européen. Nous sommes confiants que le débat qui s'engagera à ce Congrès permettra de dégager les grandes lignes d'une politique industrielle conçue selon une stratégie globale pour permettre à l'appareil économique communautaire considéré dans son ensemble, d'accéder au niveau le plus élevé de productivité, grâce à des interventions sélectives et à la faveur, aussi rapidement que possible, de modifications structurelles qui apparaissent nécessaires ou opportunes pour faciliter le progrès de la Communauté européenne.

Nous sommes confiants que les travaux du Congrès permettront d'apprécier le rôle important que peuvent jouer les entreprises publiques — en raison de leur présence massive dans les secteurs-clef — pour la réalisation d'une politique industrielle communautaire. En relation avec l'orientation énoncée ci-dessus, la contribution que peut apporter, par ailleurs, une entreprise publique inspirée par une conception moderne de ses propres fonctions, n'est pas moins significative, car elle peut contribuer, en développant des vues dynamiques, à intensifier le processus de l'intégration économique européenne.

Dans ce contexte, le C.E.E.P. se considère non comme un instrument pour légitimer et protéger les intérêts d'un secteur, c'est-à-dire pour assumer des fonctions qui seraient par définition des fonctions objectivement conservatrices, mais comme l'expression du souci d'apporter une contribution maximale au processus intense de restructuration de l'économie communautaire qui apparaît comme indispensable pour donner un plein succès à l'unité européenne.

Pour conclure, je voudrais adresser mes remerciements particuliers à l'Administration communale de Rome qui, répondant avec courtoisie aux désirs que nous avions exprimés, a bien voulu nous accueillir dans ce bâtiment prestigieux pour l'inauguration de nos travaux.

En nous félicitant de ce que le Cinquième Congrès du C.E.E.P. puisse se tenir dans cette ville, dans laquelle furent accomplies certaines des étapes fondamentales de la construction de l'Europe, à commencer par la signature du Traité instituant la Communauté, nous estimons qu'il bénéficie ainsi des meilleurs auspices et nous formons, au nom du Comité organisateur, le vœu, expression de notre conviction, que ce Congrès réussira à s'assurer une place nullement secondaire dans l'histoire des manifestations européennes qui

se sont déroulées dans cette cité. Aussi convient-il d'affirmer, en un moment qui est à la fois un moment d'inquiétude et d'espérance quant aux perspectives de la Communauté, la ferme volonté du C.E.E.P. d'apporter sa contribution maximale sur le terrain de l'émulation communautaire à l'œuvre d'unification de l'Europe. ■

PROBLEMES DE RESTRUCTURATION DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE DANS LE CADRE DE L'INTEGRATION ECONOMIQUE COMMUNAUTAIRE

L'interpénétration croissante des marchés entraîne l'exigence de vastes processus de révision de la conception de l'entreprise publique. C'est là une nécessité qui s'impose avec une grande évidence et un caractère immédiat pour les activités des secteurs considérés, conventionnellement, comme concurrentiels, mais qui se manifestera aussi probablement dans d'autres secteurs.

Les problèmes d'adaptation ou de transformation des structures de l'entreprise publique s'accentuent, évidemment, dans le cadre communautaire. Il n'est pas concevable, en effet, qu'une intégration économique européenne ne touche pas l'entreprise publique. Sans la restructuration et l'harmonisation de l'entreprise dans l'optique communautaire, l'unification économique européenne serait incomplète et précaire. Les activités d'entreprise gérées par les pouvoirs publics occupent, comme on le sait, dans l'économie des pays de la Communauté un espace particulièrement vaste. Egalement en considération de leur harmonisation avec les exigences de l'intégration économique européenne, il faut donc les considérer comme un facteur décisif pour le succès d'une politique économique communautaire.

Aux entreprises publiques se pose, avant tout, dans le cadre de la logique d'entreprise, un but commun à toutes les entreprises : atteindre des dimensions appropriées aux situations de marché nouvelles. Il est incontestable que l'un des aspects les plus caractérisants de l'économie contemporaine est l'intensification des initiatives

tendant à faire face à la nécessité de dimensions croissantes par des moyens différents du développement interne, c'est-à-dire à l'aide de formes différentes de coopération et d'intégration avec d'autres entreprises : consortiums, ententes, accords de collaboration, achats de participation, fusions. Il faut reconnaître, naturellement, que le phénomène des concentrations a fait l'objet de mythes qui ont caché, partiellement, la complexité des facteurs qui le provoquent et les raisons pour lesquelles dans certains domaines il ne peut avoir, pour le moment du moins, qu'un développement limité. On sait qu'assez souvent, des raisons différentes de l'intérêt économique sont déterminantes pour la maturation d'opérations de concentration et que dans différents cas, ces opérations ont donné des résultats décevants. Il est également superflu de rappeler que les dimensions optimales représentent une idée contingente et variable selon les circonstances et selon l'évolution de la technique et des méthodes d'organisation.

S'il existe des secteurs pour lesquels les exigences d'un important engagement dans le domaine de la recherche, les développements technologiques et d'autres possibilités d'économies d'échelle justifient ou imposent une expansion constante des dimensions, il en est d'autres pour lesquels les dimensions optimales sont les dimensions maximales.

Tout en prenant acte de ce qui précède, on ne peut pas reconnaître que le processus de concentration des entreprises non seulement se poursuivra, mais sera probablement intensifié à l'avenir pour différentes raisons : accentuation de l'interpénétration des marchés, propagation de technologies avancées dans des secteurs restés jusqu'à maintenant sur des positions plus arriérées, problèmes de financement, etc. Le cadre national étant devenu trop étroit — et même pour les entreprises des pays qui disposent d'un très vaste marché intérieur — les concentrations tendent, et tendront encore plus à l'avenir, à déboucher dans des formes d'entreprises multinationales.

Il n'est pas nécessaire de rappeler ici que l'un des aspects du développement de la Communauté Économique Européenne est représenté par le nombre insuffisant d'entreprises multinationales d'origine européenne. Les entreprises de ce type agissant en Europe sont, en nombre prédominant, liées à des initiatives de pays tiers.

Or une bonne partie des entreprises publiques agit précisément dans les domaines où les nécessités de concentration sont les plus pressantes. Elles font, cependant, l'objet de sujétions juridiques et politiques qui en entravent l'adhésion à des opérations de concentration à un niveau supranational (et parfois représentent un grave empêchement même pour les concentrations à réaliser à l'échelon national).

Il faut donc envisager l'éventualité que, par insuffisance de capacité de participation aux processus de conversion à des solutions supranationales, d'importants secteurs de l'entreprise publique seront déclassés, et deviendront la cause d'une efficacité moindre pour la globalité du système économique communautaire.

Un autre ordre de motivations non moins important concerne le rôle que les entreprises publiques devraient jouer dans la réalisation d'une politique économique communautaire. Elles pourraient être utilisées avec profit pour la poursuite d'objectifs d'importance primordiale dans le cadre d'une politique industrielle européenne tendant à promouvoir, à l'aide d'interventions sélectionnées portant sur des points essentiels, la réalisation plus rapide des modifications structurelles qui se rendent nécessaires et opportunes pour faciliter le progrès de la Communauté Européenne. L'utilisation de l'entreprise publique au niveau communautaire présenterait un intérêt particulier : pour le développement des secteurs de pointe au point de vue technologique (dans lesquels se manifeste davantage l'infériorité de l'économie communautaire par rapport aux pays tiers); pour la restructuration de secteurs en crise; pour une présence rééquilibratrice dans les domaines sujets à la forte pression de groupes de monopole; pour la compensation des déséquilibres territoriaux liés aux conditions de stagnation ou sous-développement de certaines zones; pour la réabsorption, par de nouvelles initiatives, des effets de dépression provoqués par des opérations de restructuration industrielle dans des zones déterminées.

Pour pouvoir remplir ces tâches, il faut, par ailleurs, que les entreprises publiques soient moins conditionnées par les facteurs qui leur ont souvent imposé de favoriser certaines cristallisations et peuvent, au moins en ce qui concerne les domaines intéressants pour une action communautaire, s'élever à un niveau supranational.

On ne peut se cacher — comme on l'a dit plus haut — que précisément en ce qui concerne les entreprises publiques, l'approche aux modèles multinationaux est plus difficile. Avant tout, il faut tenir compte des limitations d'ordre juridique inhérentes aux systèmes des entreprises publiques, surtout en ce qui concerne les activités nationalisées ou gérées par des organismes ayant une forme juridique publique. Il s'agit d'un obstacle extrêmement complexe, compte tenu des difficultés que l'on devrait surmonter pour la modification des systèmes existants.

On pourrait, naturellement, dans certains cas, agir indépendamment de ces modifications et s'efforcer de faire face aux exigences de marché ou de coopération au niveau communautaire en ayant recours à des formes de collaboration différentes de la concentration (consortiums, création de filiales communes, etc.). Il s'agirait, de toute façon, de solutions — et il n'est pas nécessaire d'en expliquer les raisons — inadaptées aux nécessités de développement de l'économie communautaire.

En deuxième lieu, il faut prendre en considération la difficulté prévisible que les pays membres opposeront au fait de permettre à leurs entreprises publiques d'être transférées à des organismes multinationaux. Nous avons même pu constater que cette attitude concerne également les activités privées. Les raisons de cette attitude ne peuvent être recherchées uniquement dans le caractère rigide des

26

conceptions nationalistes. Il est certain qu'il existe un problème — dont il faut tenir compte — de rapports entre pouvoirs publics et entreprises multinationales.

Les gouvernements nationaux ont des difficultés à traiter avec des entreprises dont les usines sont éparpillées dans des pays différents. Ils ne peuvent être indifférents au conditionnement que peuvent exercer sur les orientations de politique économique, par le contrôle d'importantes activités du Pays, des empires économiques dont la direction se trouve en-dehors des frontières nationales. Il est parfaitement illogique que les motifs de prévention soient beaucoup plus intenses là où il s'agit d'activités de l'entreprise publique à laquelle, pour des raisons de principe, les gouvernements nationaux attribuent dans tous les cas une importance particulière pour leur politique économique et sociale.

Naturellement une attitude négative vis-à-vis des entreprises multinationales ne peut pas avoir de conséquences défavorables pour la Communauté Européenne et pour les différents Etats membres. Tout d'abord, elle accroît le retard du développement économique et technologique européen. De plus — en pleine contradiction avec les motivations adoptées pour justifier l'hospitalité envers les entreprises multinationales — elle favorise, par l'insuffisance de développement d'initiatives européennes, l'affirmation de l'hégémonie de grandes entreprises de pays tiers. Par ailleurs, si l'on permet aux entreprises des pays membres de ne rechercher que dans le cadre national la possibilité d'adaptation aux exigences du marché et du développement technologique, on contredit les principes et l'esprit du Traité de Rome et l'on n'est pas en mesure d'obtenir des résultats appropriés sur le plan des dimensions. Au niveau national, la concentration ne peut être, en effet, un succédané de l'entreprise multinationale. A ce niveau, on réussirait difficilement à créer des organismes dont les dimensions correspondent à des dimensions à échelle continentale ou même mondiale, que des raisons de marché et technologiques exigent et qu'elles exigeront de plus en plus à l'avenir. Il faut ajouter que les concentrations massives dans le cadre national sont susceptibles de faire obstacle à des développements ultérieurs sur le plan international et communautaire justement parce que les gouvernements nationaux ne pourraient pas par la suite ne pas considérrer avec davantage de préoccupation des initiatives concernant les entreprises qui, à la suite de ces opérations, auraient acqueri dans les pays respectifs une importance exceptionnelle au point de vue politique, social et économique. Une politique tendant à limiter les concentrations aux activités nationales pourrait, en somme, rendre moins facile la conception, à une phase ultérieure, de processus de restructuration industrielle au niveau européen.

Si l'on admet l'exigence de poursuivre l'œuvre d'édification de l'unité économique européenne et, en correspondance, la nécessité de favoriser des processus susceptibles d'accroître la compétitivité du

système économique européen et les possibilités de réalisation d'une politique économique communautaire, il faut prendre en considération de quelle façon et dans quelle perspective on peut promouvoir une évolution positive de la forme de l'entreprise publique en Europe.

Il faut avant tout considérer l'opportunité d'encourager la conversion des formes des entreprises publiques en des formes juridiques qui présentent plus de souplesse pour des opérations de restructuration. J'entends me référer en particulier à la formule des participations d'Etat. Il s'agit d'une formule dont il faut reconsidérer l'utilité à la lumière de nouveaux éléments qui se sont manifestés à une époque récente et parmi lesquels figure en premier l'exigence d'un degré élevé d'adaptabilité des structures en correspondance d'un processus d'interpénétration des marchés intensifié.

En raison du rôle prépondérant qu'assument depuis quelques années les apports des ressources publiques dans la formation du capital à risque des entreprises publiques et en relation avec l'intérêt décroissant — par conséquent — envers la possibilité d'obtenir des capitaux privés sous forme de souscription d'actions, la raison fonctionnelle qui a remplacé la raison historique (la prise de participations, de la part de l'Etat, d'actions d'entreprises privées) a été redimensionnée.

Par contre, dans un contexte qui exige le degré maximum d'élasticité pour la définition de nouvelles conceptions de l'entreprise et pour la recherche de nouvelles combinaisons, une formule comme celle des participations d'Etat prend, pour un autre ordre de raisons, un relief sans précédent. Elle apparaît, en effet, nettement privilégiée par rapport aux autres formes juridiques par le fait qu'elle présente le plus haut coefficient de capacité d'adaptation, à travers une multiplicité de solutions, aux types de problèmes que l'entreprise publique doit affronter pour tenir le pas au rythme des innovations technologiques et d'organisation du monde contemporain. En particulier il est plus facile de réaliser grâce à cette formule des intégrations entre entreprises publiques des Pays membres de la C.E.E. et, d'une façon plus générale, de développer, au niveau international, des opérations d'adaptation à des dimensions de production, de moyens de recherche scientifique, d'organisation de la distribution qui ne peuvent être acquises dans le simple cadre national.

Il est important, mais pas suffisant, de créer les conditions nécessaires pour que les entreprises publiques de la Communauté puissent réaliser facilement, avec des partenaires d'autres pays, les combinaisons qui, selon les circonstances, apparaissent les plus opportunes pour atteindre des dimensions déterminées ou renforcer de façon appropriée les positions de marché. Il faut aussi obtenir — surtout pour ce qui concerne des secteurs déterminés et par rapport à des objectifs spécifiques de la politique économique communautaire — un engagement vigoureux des gouvernements nationaux et des directions des entreprises publiques pour la réalisation de formes nouvelles appropriées. La concentration en unités inter-états, la constitution

d'« entreprises communes », la création d'entreprises publiques européennes (qui pourraient être réalisées sous forme de « participations communautaires » ou sur la base d'autres instituts spéciaux à concevoir dans ce but), constituent des solutions qui pour certains domaines, apparaissent dès maintenant indispensables et, pour ce qui est d'autres secteurs, méritent au moins la considération la plus attentive. A ce sujet, il faut tenir compte que, comme a déjà eu l'occasion de le souligner le IVème Congrès du C.E.E.P., le processus d'intégration économique doit nécessairement toucher également l'entreprise publique si l'on veut éviter que cette dernière se trouve obligée de prendre en charge un rôle de couverture d'intérêts protectionnistes des économies nationales. La fusion entre entreprises nationales ou la constitution d'entreprises publiques européennes pourrait, dans certains cas, représenter précisément la façon la plus opportune de résoudre les problèmes d'harmonisation des systèmes et des orientations de gestion.

L'un des pivots d'une politique communautaire en thème d'entreprise publique devrait être représenté par la consititution d'une Financière européenne. Cet organisme — dont le capital pourrait être souscrit de façon prédominante par la Communauté afin d'accroître également de cette façon la possibilité d'action des organes qui y sont préposés — aurait pour tâche de promouvoir et de soutenir des processus de concentration à niveau international, de créer de nouvelles initiatives dans les secteurs de pointe du développement technologique, de participer à des processus de restructuration de secteurs productifs en crise, de projeter des solutions particulièrement intéressantes pour le développement des zones en dépression.

Il faut se demander si le cadre communautaire doit être considéré comme la limite à l'intérieur de laquelle peut se développer l'activité de concentration des entreprises publiques. Je crois que, tandis qu'il faut faire tout le possible pour promouvoir les concentrations et les accords à niveau communautaire, on ne peut ignorer les raisons qui déconseilleraient les exclusions a priori de combinaisons avec des entreprises publiques ou privées de pays tiers.

Les problèmes de dimensions dépassent désormais, dans de nombreux secteurs, les limites continentales. L'échelle communautaire actuelle pourrait donc être inadaptée pour certaines activités. D'autre part, il ne serait pas prudent de priver les possibilités de manœuvre des entreprises publiques européennes d'éventuelles alternatives intéressantes.

Il est suffisant, aux fins de la Communauté, que les combinaisons avec des pays tiers ne comportent pas une subordination de secteurs-clé aux intérêts de pays tiers, subordination que, du reste, aucun des Etats membres ne permettrait pour ses propres entreprises publiques ou, du moins, pour celles d'entre elles qu'ils jugent importantes dans des buts économiques ou sociaux.

Comme pour d'autres aspects fondamentaux de l'intégration économique européenne, le nœud principal du problème d'une

politique communautaire de l'entreprise publique est représenté par l'absence de pouvoirs supranationaux. Les réticences des Etats membres à permettre des concentrations sur le plan européen qui peuvent soustraire à leur contrôle des secteurs de l'entreprise publique trouvent, sans aucun doute, une justification — indépendamment de l'évidente opposition des Etats à se défaire de quote-part de pouvoir — dans le fait que les entreprises publiques multinationales ne seraient pas assujetties à contrôle, même formel.

Faut-il donc conclure que, dans l'attente de l'instauration, qui malheureusement n'apparaît pas prochaine, d'une autorité supranationale qui préside à la vie de la communauté, il est nécessaire et obligatoire de limiter la collaboration entre entreprises publiques de la C.E.E. à des accords qui ne franchissent pas le seuil de la concentration?

Une conclusion de ce genre serait, pour les motifs indiqués précédemment, certainement préjudiciable aux intérêts de la Communauté et à ceux des entreprises publiques des pays membres. Il faut plutôt considérer la possibilité de créer, sur la base d'accords entre états ou à niveau communautaire, des organismes spéciaux auxquels soit attribuée la tâche de donner les directives pour l'action des entreprises multinationales et d'exercer les contrôles opportuns sur la conduite de ces entreprises.

Avant de conclure, permettez-moi de profiter du fait que j'ai la parole pour rappeler ici même une ancienne conviction en ce qui concerne la politique du C.E.E.P. En aucun cas, l'action du Centre doit être de nature à apparaître comme une espèce de syndicat de l'entreprise publique, c'est-à-dire un instrument pour la simple protection des intérêts des entreprises affiliées. Une telle conception — pour le cas où elle serait encore soutenue — aurait un caractère négatif et, en tout état de cause, anachronique dans une phase dans laquelle, comme le rappelait hier matin le Président Petrilli, la prétention d'établir une fois pour toutes une ligne de démarcation rigide entre les entreprises publiques et privées, est devenue de moins en moins convaincante.

« Nous ne voulons pas être pris — a dit le Président Petrilli — pour un organisme de type corporatif, préoccupé exclusivement de la défense des intérêts des entreprises dites publiques s'opposant, sur le plan de la polémique, aux initiatives des entreprises privées, ou pour le moins être considérés comme une espèce particulière, capable de survivre dans des compartiments figés et qui pourrait, en quelque manière, perpétuer dans une vaste Communauté intégrée, une existence séparée et protégée ». Ce sont la des paroles mûrement méditées et très importantes que j'estime devoir rappeler au nom de la Section italienne et soumettre à l'attention particulière des congressistes.

En somme, nous devons éviter d'assumer ou de maintenir des attitudes et des initiatives qui ne seraient pas compatibles avec la fonction qui incombe au C.E.E.P., fonction qui ne peut et ne doit

30

pas consister à créer au niveau communautaire un « ghetto », et pas même des « quartiers hauts » de l'entreprise publique.

Il est nécessaire que nous déclarions clairement et sans équivoque possible à nous mêmes et aux autres que, fondamentalement, la mission du C.E.E.P. consiste à mobiliser l'entreprise publique au service de la cause européenne. Et si nous en sommes convaincus, il convient que notre langage réponde à cette vocation et que, par conséquent, notre action ne soit pas caractérisée par des tendances à la discrimination et à l'auto-isolement face au secteur privé. Il est nécessaire qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que notre organisation a été constituée essentiellement, sinon exclusivement, pour obtenir une contribution maximale des entreprises publiques à la construction de l'Europe. Il convient qu'il soit parfaitement clair que le C.E.E.P. existe non pour défendre ou renforcer des positions particulières en opposition à celles du secteur privé, mais pour faciliter l'élimination des facteurs susceptibles de faire obstacle ou de freiner l'intégration économique européenne; il ne s'agit donc pas de légitimer et de protéger les intérêts de secteurs spécifiques, c'est-à-dire une fonction qui serait destinée à revêtir un caractère objectivement observateur, mais de l'expression d'un vœu pour apporter une contribution maximale au processus actif de la restructuration de l'économie communautaire qui est indispensable pour donner un plein succès à l'unité européenne.

On ne saurait ignorer que, dans le passé, l'entreprise publique a été amenée et même condamnée, par une série de conditionnements, à ne pas favoriser certaines transformations structurelles, ou même à justifier certaines cristallisations. Cette situation doit être graduellement renversée. L'entreprise publique doit devenir un moteur de l'intégration économique européenne. Par conséquent, il ne convient pas de s'installer, comme telle de nos actions peut l'avoir laissé supposer, dans un « revendicationisme » de représentation de catégorie, ou dans une sollicitation de « postes » dans l'organisation communautaire ni de se consacrer à une défense de privilèges à caractère défensif et essentiellement immobiliste, mais il s'agit de jouer un rôle actif dans l'unification économique européenne. Le C.E.E.P. doit être en mesure de présenter, grâce à une action cohérente, l'image d'une entreprise publique résolument orientée vers la Communauté, sans équivoque et sans arrière-pensée. ■

Il Ministro
per le Partecipazioni Statali

01453

Roma, - 1 DIC. 1972

Prot. N. 1017/67

Caro Malagodi,

faccio seguito alla mia lettera del 28 settembre u.s. concernente la richiesta di assegnazione all'EGAM di un fondo di dotazione superiore di 130 miliardi a quello inizialmente proposto di 192 miliardi di lire.

Tale richiesta, come ti è noto, ha ottenuto l'assenso ed il concerto del tuo Dicastero, limitatamente peraltro alla somma di 300 miliardi, somma che non risulta interamente adeguata al complesso degli investimenti già programmati dall'EGAM, particolarmente nel settore minerario-metallurgico in cui l'Ente, tra l'altro, da tempo sostiene gli oneri dell'intero bacino minerario del sulcis-iglesiente e quelli connessi all'esercizio delle miniere piombozincifere del Bergamasco e del Friuli e di alcuni impianti di estrazione di piriti nel Grossetano.

Si tratta di un settore che ha richiesto e richiede cospicui interventi pubblici di ordine tecnico e finanziario dai quali non è possibile prescindere in considerazione dei gravi problemi economici e sociali che comporterebbe la cessazione od una sensibile riduzione delle attività estrattive in zone economicamente tra le più depresse del nostro Paese.

Come ti è noto siffatte motivazioni hanno portato in ogni sede ed in particolare in quella parlamentare, al riconoscimento della imprescindibile necessità di attribuire all'EGAM un adeguato fondo di dotazione, la cui entità non può non tener conto degli oneri che l'Ente è stato chiamato ad affrontare e di quelli di cui, presumibilmente, dovrà farsi carico in un prossimo futuro.

./.

On.le Dr. GIOVANNI MALAGODI
Ministro per il Tesoro
R o m a

MINISTERO DEL TESORO
GABINETTO
Prot. n. 6941

Il Ministro
per le Partecipazioni Statali

A ciò si aggiunga che attualmente, in relazione alla imminente delimitazione di ruoli fra ENI e Montedison, è da ritenere probabile il trasferimento all'EGAM della attività mineral-metallurgica della Montedison, di cui è ben nota la grave situazione di antieconomicità con l'esigenza di una profonda ristrutturazione comportante investimenti di gran mole.

Le cennate considerazioni, ed in particolare questa ultima circostanza, mi inducono a rinnovarti la preghiera di voler riesaminare il problema del fondo di dotazione dello EGAM in modo da far ammontare lo stesso attraverso uno stanziamento aggiuntivo di 90 miliardi, a complessivi 330 miliardi di lire. E ciò anche al fine di conseguire quel minimo di equilibrio tra investimenti e mezzi propri dell'Ente che si appalesa necessario in un settore particolarmente delicato come quello in cui opera l'EGAM.

Resto a tua disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e, in attesa di conoscere il tuo pensiero al riguardo, ti invio i più cordiali saluti.

Tuo

Fanfani

Il Ministro del Tesoro

Roma, li

Caro Ferrari-Aggradi,

ho attentamente considerato quanto hai voluto farmi presente con la tua lettera datata 28 settembre u.s. a proposito della situazione dell'EGAM e dell'esigenza che si pone di rivedere la dotazione finanziaria prevista dal disegno di legge in corso di esame al Parlamento per adeguarla ai programmi di investimento tenuto conto delle ulteriori necessità del settore minerario.

Il maggior fabbisogno si indica nell'amporto di 132 miliardi a fronte di investimenti globali di oltre 400 miliardi.

Ho presenti le sollecitazioni fatte anche in sede parlamentare per una revisione delle esigenze dell'EGAM, anche per fornire all'Ente i mezzi necessari per una più incisiva azione nel settore minerario.

Il disegno di legge attualmente in corso di esame al Parlamento già prevede un cospicuo apporto dello Stato al fondo di dotazione, come ben sai, poichè nella tua qualità di Ministro del Tesoro, hai impostato nella passata legislatura lo schema relativo.

Con riferimento, quindi, alle ulteriori esigenze prospettate, ritengo che esse vadano opportunamente riconsiderate, avuto anche riguardo alle possibilità del Tesoro, nel

./.

On.le Dott. Mario FERRARI-AGGRADI
Ministro per le Partecipazioni Statali
R O M A

ORIGINALE alla Leg. Con. il, 14 OTT. 1972

Il Ministro del Tesoro

quadro degli impegni già assunti ed alla cui copertura dovrà farsi fronte con ricorso al mercato finanziario.

Convengo, pertanto, di considerare favorevolmente la richiesta di aumento del previsto apporto purchè esso resti così determinato: lire 300 miliardi (rispetto ai 192 di cui all'A.S. n.1990) distribuito fra il 1972 ed il 1978 in ragione di 52 miliardi nel 1972, 48 miliardi nel 1973, 45 miliardi per ciascuno degli anni 1974 e 1975, 40 miliardi nel 1976 e 37 miliardi per ciascuno degli anni 1977 e 1978.

Con i più cordiali saluti

F.to Malagodi

"Oggi, corre" (Federaz. giovanile repubblicana)
ottobre 1972

Cerco di rispondere ai due quesiti congiuntamente.

Indubbiamente, esiste la necessità di riconsiderare a fondo i problemi della politica economica. Per la "politica dei redditi", vorrei contribuire a dissipare un equivoco. Originariamente, la politica dei redditi è stata proposta da alcuni economisti con riferimento ai salari, agli stipendi, ai redditi non da lavoro ed ai prezzi. L'idea era di stabilire, anche per mezzo di leggi, alcune regole di condotta riguardanti le variazioni di queste quantità per consentire uno sviluppo relativamente equilibrato dell'economia con un tasso minimo d'inflazione. La regola centrale - non l'unica - era che, nelle attività produttive vere e proprie (produzioni di merci), i salari dovessero crescere ad un saggio approssimativamente eguale al saggio di aumento della produttività. Alcuni tentativi di attuazione di una tale politica sono stati compiuti, per esempio in Inghilterra e in Olanda: io ritengo che siano praticamente falliti. Non reputo utile insistere su tentativi di questo genere: l'aumento medio dei salari e l'aumento medio della produttività sono concetti statisticamente semplici ex post, ma non traducibili in termini operativi ex ante se non attraverso un complicatissimo sistema legislativo o regolamentare, in cui le eccezioni diventano più importanti della regola e la cui macchinosità amministrativa appare subito raccapricciante, particolarmente in un paese come il nostro (per tacere delle gigantesche evasioni fiscali che sono tanto più elevate quanto più elevati sono i redditi e che renderebbero iniqua qualsiasi "politica dei redditi" pur formalmente coerente). C'è poi un modo radicalmente diverso d'intendere la politica dei redditi, ed è quello di un metodo di politica economica che assuma ufficialmente e sistematicamente come interlocutori i sindacati operai e i sindacati padronali, per discutere le condizioni di compatibilità, per lo sviluppo dell'intera economia a un saggio relativamente basso d'inflazione, delle decisioni o delle rivendicazioni delle diverse parti sociali anche in relazione alle diverse linee possibili di politica economica, fra cui è la politica della spesa pubblica. Questa, per non mutare il significato delle parole, non è la politica dei redditi, ma una politica economica programmata o concertata (qualcuno ha parlato di "contratto sociale"). Bisogna dire, tuttavia, che fra coloro che propongono una politica di questo tipo non sono pochi, né poco influenti, gli uomini politici che esplicitamente o implicitamente considerano vere e inoppugnabili le seguenti tre tesi: 1) che il problema centrale di una tale politica sia costituito dal saggio di aumento dei salari (occorre evitare che sia troppo alto); 2) che l'aumento eccessivo dei salari ha come conseguenza una contrazione delle risorse disponibili per le riforme (case popolari, scuole, ospedali, sviluppo del Mezzogiorno; 3) che a tale risultato - da un altro versante - spinge l'aumento eccessivo delle spese pubbliche correnti, aumento che provoca, di riflesso, un aumento troppo lento delle spese pubbliche per investimenti.

Ora, queste che sembrano delle semplici verità sono, in realtà, tesi gravemente parziali e, tutto sommato, ingannevoli.

1) Nel campo delle rivendicazioni sindacali, non è vero che il problema centrale, dal punto di vista della redditività aziendale, sia costituito, com-

regola, dalla elevatezza delle richieste di aumenti salariali: ben più importanti sono le rivendicazioni normative - come il limite al lavoro straordinario, la regolamentazione delle condizioni di lavoro e dell'assegnazione delle mansioni nelle fabbriche -, rivendicazioni che limitano la "sovranità" dei dirigenti e rendono difficile conseguire aumenti di produttività coi metodi finora largamente seguiti in Italia, e rendono sempre più impellente la necessità di seguire la via del rinnovamento radicale degli impianti e dei macchinari.

2) La tesi che le risorse rese disponibili da un più contenuto aumento dei salari e degli stipendi potrebbero andare a finanziare la costruzione di ospedali, di scuole, di case popolari e un più rapido sviluppo industriale del Mezzogiorno è altrettanto infondata. La costruzione di ospedali, di scuole, di case popolari, come anche lo sviluppo industriale del Mezzogiorno, non sono stati ostacolati da carenza di mezzi finanziari e di risorse investibili: gl'investimenti pubblici, nel Sud come nel Nord, sono stati ostacolati dalla famosa inefficienza della pubblica amministrazione, dimostrata in modo clamoroso dalla massa enorme e crescente dei residui di bilancio; gl'investimenti direttamente produttivi nel Mezzogiorno sono stati ostacolati, oltre che da condizioni obiettive, dalla stessa politica industriale che ha seguito prevalentemente la strada degli incentivi e delle opere pubbliche: ben poco si è fatto per sviluppare, nel Mezzogiorno, l'industria e i servizi moderni.

Non è vero dunque, che gli eccessivi aumenti salariali hanno frenato o impedito l'attuazione delle riforme; è vero invece che la mancata attuazione di certe riforme ha esasperato le rivendicazioni di aumenti salariali.

3) Per dimostrare l'infondatezza della tesi secondo la quale gl'investimenti pubblici sono stati sistematicamente compressi a causa di eccessive spese correnti basta appunto l'esame dell'andamento dei residui, che riguardano in buona parte spese d'investimento. Anzi, non solo quella tesi non è vera, ma, in certi periodi, risulta vera la tesi opposta: e cioè che l'espansione eccessiva delle spese per consumi è stata la conseguenza dell'insufficiente aumento delle spese per investimenti. Così, negli anni 1966, 1967 e 1968, per discutibili preoccupazioni di tipo inflazionistico, il governo aveva cercato di comprimere sia l'espansione delle spese in conto capitale, sia quella delle spese correnti; ad un certo punto, divenne evidente che era possibile ed anzi desiderabile spendere di più; e appunto perché nel giro di pochi mesi non era possibile accrescere sensibilmente le spese per investimenti pubblici, venivano accresciute certe spese correnti. Così in quegli anni, con l'accumularsi delle riserve valutarie, si arrivò al punto che altri paesi cominciarono ad esercitare pressioni addirittura allo scopo di far rivalutare la lira; il governo allora si affrettò ad espandere ulteriormente e sensibilmente le spese correnti soprattutto attraverso la concessione, <u>in un solo blocco</u>, di forti aumenti per le pensioni, appunto perché non poteva rapidamente rovesciare la politica degli investimenti.

x x x

Se dunque non è stata l'insufficienza di mezzi finanziari e delle risorse reali a ostacolare le riforme e lo sviluppo del Mezzogiorno; e se è vero che le rivendicazioni operaie, salariali e non salariali, sono diventate così aspre principalmente a causa della mancata attuazione delle riforme e, contemporaneamente, a causa della concentrazione dello sviluppo industriale moderno nell'Italia del Nord - concentrazione che ha causato tensioni economiche e sociali del Nord, per i fenomeni di congestione, e nel Sud, per la disoccupazione endemica, operaia e intellettuale, e per la conseguente emigrazione forzata -, allora non ha senso battersi per una politica dei redditi, che se anche, per una duplice ipotesi irreale, fosse attuata ed avesse successo non servirebbe ne ad attuare le riforme né ad accelerare lo sviluppo del Mezzogiorno. Ha senso, invece, battersi per una politica rivolta a riformare radicalmente gli strumenti per costruire sul serio ospedali, scuole e case popolari e ad accelerare sul serio lo sviluppo industriale del Mezzogiorno. Fra le conseguenze di una tale politica vi sarebbe quella di ridurre le tensioni economiche e sociali e quindi l'asprezza delle rivendicazioni operaie e sindacali; quel che più conta, essa avrebbe anche l'effetto di consentire il mantenimento di un saggio di sviluppo relativamente elevato dell'economia italiana nel suo complesso. Riforme e sviluppo del Mezzogiorno: sono queste le strade da seguire per ridurre le tensioni sociali e per impedire un progressivo indebolimento del processo di sviluppo.

Un'ultima osservazione: la famosa inefficienza della pubblica amministrazione non è, come la rivoluzione della terra intorno al sole, un fatto naturale e ineluttabile: dipende dalla volontà degli uomini; e se, per ragioni istituzionali e politiche, è certo assai difficile, praticamente impossibile, riformare la pubblica amministrazione in un periodo relativamente breve, non resta che pensare a radicali innovazioni nei meccanismi amministrativi: ricorso al sistema del "leasing", impiego delle partecipazioni statali per investimenti pubblici, organismi amministrativi capaci di unificare le diverse competenze e i molteplici controlli.

Ho già usato tutto lo spazio necessario e mi rendo conto di non essere riuscito a rispondere adeguatamente alle due domande. Sono costretto, perciò, a rinviare a due miei scritti. Il primo (riguardante le misure di politica economica che personalmente considero necessarie per accelerare la debolissima ripresa in atto), pubblicato nel fascicolo di agosto di Astrolabio; il secondo (riguardante i sindacati) in corso di pubblicazione sulla rivista Ulisse.

Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Regione Campania
L'Assessore
all'Urbanistica e all'Assetto Territoriale

Prot.
n.14/P

Napoli,lì 14.6.1972

AI SIGNORI SINDACI DEI
COMUNI DELLA CAMPANIA
LORO SEDI

e p.c. ALLA CASSA PER IL
MEZZOGIORNO
R O M A

OGGETTO: Costruzione di alberghi - Articoli 16 e 17 della legge 6.8.67 n.765.-

La Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n.348 del 26.4.1972, a seguito delle richieste di alcuni Comuni circa l'interpretazione dell'art.16 della L. 6.8.1967, n.765 nei riguardi della costruzione di alber

%

ghi, decise:

"Adeguarsi ai pareri del Ministero dei LL.PP. e del Consiglio di Stato richiamati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare di ritenere che gli alberghi sono da classificarsi tra gli edifici ed impianti di pubblico interesse ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga previsti dall'art.16 della legge 6.8.1967, n.765".-

- Confermare, nell'occasione, la competenza della Regione "in ordine al controllo preventivo sugli atti con i quali i Comuni esercitano in concreto i poteri in questione."

Ciò comporta che i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione debitamente approvato a norma della legge urbanistica, qualora nel regolamento edilizio vigente o nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico sia previsto il potere di deroga, possono esercitarlo nei riguardi della costruzione di alberghi con l'osservanza dell'art.3 della legge 21.12.55 n.1357 e cioè sottoponendo le proposte di deroga al preventivo nulla-osta, ora di competenza della Regione.

Ciò premesso, poichè risulta a questo Assessorato che alcuni Comuni, sprovvisti di strumento urbanistico operante, hanno rilasciato licenze di costruzione per edifici alberghieri, applicando il 3° comma dell'art.17 della legge 6.8.67 n.765, ritenendo cioè che tali edifici rientrano nella categoria dei "complessi produttivi, si precisa che questo Assessorato, al contrario, dopo attento esame dell'argomento e

%

tenuto conto di autorevoli pareri già espressi in proposito, ritiene del tutto illegittima tale interpretazione che equi_ para gli "edifici di interesse pubblico" ai complessi produt_ tivi" e ciò per i seguenti motivi:

a)- gli edifici a carattere alberghiero, sebbene oggetto di attività imprenditoriale e fonte di occupazione per un non trascurabile numero di addetti, (e, come tali, considera_ ti di carattere produttivo ma, ai soli fini fiscali) hanno peraltro lo scopo preminente di costituire una residenza an_ che se a rotazione d'uso.

b)- essi in conseguenza, necessitano di una tipologia e volumetria simile a quella in uso per "l'edificazione resi- denziale" e del tutto diversa da quella relativa ai comples_ si produttivi (capannoni e simili):

c)- nel concetto di edificazione a scopo residenziale devono intendersi non solo le case di civile abitazione ma tutte quelle costruzioni che concorrono alla formazio- ne di un quartiere residenziale, fra le quali anche gli alberghi.

Tali costruzioni, ancor più delle case di abitazione, richiedono una razionale sistemazione nell'ambito di un pia_ no regolatore o di un programma di fabbricazione, e pertan- to, ove manchi qualsiasi strumento urbanistico, sono sogget_ te alle rigorose limitazioni di cui all'art.17 comma I. Le difficoltà per la realizzazione degli edifici in discorso devono essere superate adottando il più presto il Piano Re- golatore o il Programma di Fabbricazione e non già con so- luzioni che, oltre a contrastare con le norme di legge, com_

prometterebbero nel futuro la razionale realizzazione degli strumenti urbanistici.

In conclusione, questo Assessorato ritiene che nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico operante deve applicarsi, per il rilascio di licenze edilizie relative ad edifici alberghieri, la normativa dell'art.17 comma I della citata legge n.765, stabilita per l'edificazione "a scopo residenziale".

Questo Assessorato ritiene pertanto indispensabile che le SS.LL. si attengono alla precedente conclusione e fa presente che riterrà illegittima ogni licenza rilasciata in difformità, riservandosi di agire ai sensi degli artt.6 e 7 della predetta legge n.765, secondo i poteri trasferiti alla Regione dall'art.7 della legge 22.10.1971, n.865.

F.to
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Avv.Francesco Porcelli

F.to
IL PRESIDENTE
Avv.Nicola Mancino

42

LA STAMPA

REDAZIONE ROMANA

ROMA, 21 giugno 1972

LARGO CHIGI 9

TEL. 688018 - 689212 - 6794531 - 6794270

Gentile onorevole, l'amico Andreotti
Bartolo mi già provveduto stamane a
rettificare la mia errata informazione
in circa il motivo della sua chiamata con
vocazione del vertice. Desidero a mia vol-
ta informarla che ella a me era stata
detta da un portavoce democristiano,
al quale avevo avuto il torto di pre-
star fede. Prendo atto del suo comuni

di indirizzo del Capo Ufficio a favore di Procida e quanto alla scheda fisionomistica sulla impronta rinvenuta e la visita di Tamassi, debbo informare che essa non era stata raccomandata tempo fa da un portavoce sociale democristiano, che parimenti ho avuto il torto di ritenere veritiero. Mentre le accludo un bel e (a luogo di credenza, con molta cordiale simpatia, il

Suo aff. Vittorio Gozzelio

xxxxxxxx

14/6/1972

Caro Avvocato,

dal Dr. Bosio, Direttore Generale dell'INAIL, da noi vivamente interessato in favore dei compagni di Pievepelago già emigrati in Algeria, abbiamo ricevuto l'acclusa lettera corredata di un dettagliato appunto.

Come vedi, il problema non può essere risolto direttamente dall'Istituto, essendo in corso di studio presso il Ministero del Lavoro un progetto di convenzione italo-algerina, che contempla il ripristino delle prestazioni sospese.

Continueremo a seguire il caso e ti daremo altre notizie appena possibile.

Fraterni saluti,

(Eriberto Storti)

Avv. Vittorino Morselli
Via SS. Trinità 13
41100 MODENA

ES/pv

45

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE

- Mec - Ftoc

Roma, 25 MAR. 1972

7271/ST.

Caro Ferrara,

faccio seguito alla Tua lettera concernente la richiesta di un gruppo di lavoratori residenti nel Comune di Pievepelago, i quali hanno prestato la propria opera lavorativa in Algeria.

Al riguardo, rientrando il caso di specie nel problema generale relativo alla sospensione del pagamento delle maggiorazioni di rendita, nei confronti di tutti i reddituari italiani che hanno fatto ritorno in Patria, Ti trasmetto l'unito appunto, che riflette la situazione attuale della questione.

Da quanto in detto appunto prospettato Ti sarà facile comprendere come allo stato nessuna possibile azione possa essere svolta da questo Istituto, essendo allo studio da parte del Ministero del Lavoro un progetto di convenzione italo-algerina, che contempla il ripristino delle prestazioni sospese.

Nel mentre Ti assicuro il mio costante interessamento presso il citato Dicastero per una sollecita definizione della questione di che trattasi, mi è gradita la circostanza per inviarTi molti cordiali saluti.

(dott. Emanuele Mario Bosio)

Prof. Gianni FERRARA
Direzione del P.S.I.
Via del Corso, 476

ROMA

A P P U N T O

L'istanza dei lavoratori residenti nel Comune di Pievepelago coinvolge la questione generale relativa alla sospensione del pagamento delle "maggiorazioni" in oggetto, nei confronti di tutti i reddituari italiani che hanno fatto ritorno in Patria.

Al riguardo si evidenziano gli elementi essenziali che configurano il problema.

Com'è noto, prima della proclamazione di indipendenza, l'Algeria veniva considerata parte integrante del territorio francese; ai lavoratori infortunatisi sul lavoro in quello Stato veniva garantito, pertanto, il trattamento previsto dalla legislazione francese in materia.

Anche ai titolari di rendita per infortuni avvenuti in Algeria, venne concessa, di conseguenza, a decorrere dal 1°.1.1947, ai sensi del Decreto 2 agosto 1969, una "maggiorazione" a carico dello Stato francese alla cui corresponsione provvedeva la Caisse des Dépots et Consignations di Bordeaux. Tale provvedimento legislativo era stato evidentemente motivato dal fatto che soltanto nel 1946 la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e le malattie professionali era stata affidata ad una Organizzazione statale della sicurezza sociale e che gli infortuni sul lavoro avvenuti anteriormente erano male indennizzati da compagnie private in base alla legge del 1898. Per gran parte dei lavoratori interessati la "maggiorazione" rappresentava in effetti l'unica prestazione mensile, avendo riscattato in capitale le vecchie rendite-base a carico delle citate compagnie private.

Agli infortunati italiani che lasciavano il territorio algerino per rientrare in Patria, l'indennizzo continuava ad essere corrisposto a norma dei Regolamenti C.E.E., la cui applicazione, per quanto detto all'inizio, veniva estesa all'Algeria. Le maggiorazioni venivano pagate tramite questo Istituto.

A decorrere dal 1° dicembre 1964, la Caisse des Dépots et Consignations di Bordeaux dichiarò che, a seguito dell'indipendenza algerina, essa non era più competente a corrispondere i pagamenti delle maggiorazioni rendite per infortuni occorsi in Algeria a cittadini italiani,

./.

dovendo ogni onere relativo a tali infortuni, far carico al Governo algerino ed in particolare al Ministero degli Affari Sociali di Algeri.

Le Autorità francesi confermarono di fungere soltanto da tramite per il versamento delle suddette maggiorazioni e di essere state costrette a sospenderne la corresponsione a causa della mancata rimessa da parte algerina dei corrispondenti importi.

Da parte loro, dietro interessamento del Ministero degli Affari Esteri italiano, le Autorità algerine resero noto, all'epoca, che la materia faceva parte del pesante e complesso contenzioso algerino-francese e che il problema delle pensioni non era ancora stato risolto.

Nel dicembre 1966, fu segnalato dalla stampa italiana, un Accordo intervenuto tra la Francia e l'Algeria per il regolamento del debito algerino.

L'Istituzione di Bordeaux, sollecitata dall'INAIL, dichiarò, peraltro, che le notizie erano inesatte e che non era intervenuta nessuna nuova disposizione in materia e ribadì comunque che doveva far carico al governo algerino l'onere del pagamento delle "maggiorazioni" in discorso.

Della questione è stato più volte interessato il Ministero del Lavoro cui si è anche palesata la perplessità in ordine alla mancata competenza da parte dell'Ente francese alla corresponsione di provvidenze il cui titolo risale pur sempre al tempo in cui l'Algeria faceva parte integrante del territorio metropolitano francese.

Tenute presenti le difficoltà frapposte alla definizione della questione, si suggerì, all'epoca, al Ministero del Lavoro di adottare provvidenze di tipo assistenziale, a carico dell'Erario, in analogia a quanto effettuato per esempio per i lavoratori infortunatisi nella Germania orientale.

Nell'aprile 1970, il Ministero del Lavoro ha trasmesso il testo di un progetto di Convenzione italo-algerina che contempla tra l'altro in apposito articolo il ripristino delle prestazioni sospese per effetto della cessazione dell'applicazione all'Algeria dei Regolamenti europei sulla sicurezza sociale. Ciò a far data dalla sospensione stessa.

Tale progetto di Convenzione risulta peraltro tuttora in fase di studio, nè si prevede prossima l'applicazione.

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE

Roma, 25 MAR. 1972

7271/ST.

Caro Ferrara,

faccio seguito alla Tua lettera concernente la richiesta di un gruppo di lavoratori residenti nel Comune di Pievepelago, i quali hanno prestato la propria opera lavorativa in Algeria.

Al riguardo, rientrando il caso di specie nel problema generale relativo alla sospensione del pagamento delle maggiorazioni di rendita, nei confronti di tutti i reddituari italiani che hanno fatto ritorno in Patria, Ti trasmetto l'unito appunto, che riflette la situazione attuale della questione.

Da quanto in detto appunto prospettato Ti sarà facile comprendere come allo stato nessuna possibile azione possa essere svolta da questo Istituto, essendo allo studio da parte del Ministero del Lavoro un progetto di convenzione italo-algerina, che contempla il ripristino delle prestazioni sospese.

Nel mentre Ti assicuro il mio costante interessamento presso il citato Dicastero per una sollecita definizione della questione di che trattasi, mi è gradita la circostanza per inviarTi molti cordiali saluti.

(dott. Emanuele Mario Bosio)

Prof. Gianni FERRARA
Direzione del P.S.I.
Via del Corso, 476

ROMA

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE

rif.lett.17.12.71
n. 7271/ST/GC

prec
pt we

49

Roma, 2 7 FEB. 1972

Caro Ferrara,

mi riferisco alle premure rivolte in favore di un gruppo di lavoratori residenti nel Comune di Pievepelago.

Al riguardo Ti assicuro di aver preso buona nota dell'interessamento svolto e mi riservo di farTi avere ulteriori notizie non appena possibile.

Mi è gradita la circostanza per inviarTi molti cordiali saluti

(Dott. Emanuele Mario Bosio)

Prof. Gianni FERRARA
Capo di Gabinetto
del Vice Presidente del
Consiglio dei Ministri
R O M A

orig. ad
dir. Morselli
1/2/72

A P P U N T O

L'istanza dei lavoratori residenti nel Comune di Pievepelago coinvolge la questione generale relativa alla sospensione del pagamento delle "maggiorazioni" in oggetto, nei confronti di tutti i reddituari italiani che hanno fatto ritorno in Patria.

Al riguardo si evidenziano gli elementi essenziali che configurano il problema.

Com'è noto, prima della proclamazione di indipendenza, l'Algeria veniva considerata parte integrante del territorio francese; ai lavoratori infortunatisi sul lavoro in quello Stato veniva garantito, pertanto, il trattamento previsto dalla legislazione francese in materia.

Anche ai titolari di rendita per infortuni avvenuti in Algeria, venne concessa, di conseguenza, a decorrere dal 1°.1.1947, ai sensi del Decreto 2 agosto 1969, una "maggiorazione" a carico dello Stato francese alla cui corresponsione provvedeva la Caisse des Dépots et Consignations di Bordeaux. Tale provvedimento legislativo era stato evidentemente motivato dal fatto che soltanto nel 1946 la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e le malattie professionali era stata affidata ad una Organizzazione statale della sicurezza sociale e che gli infortuni sul lavoro avvenuti anteriormente erano male indennizzati da compagnie private in base alla legge del 1898. Per gran parte dei lavoratori interessati la "maggiorazione" rappresentava in effetti l'unica prestazione mensile, avendo riscattato in capitale le vecchie rendite-base a carico delle citate compagnie private.

Agli infortunati italiani che lasciavano il territorio algerino per rientrare in Patria, l'indennizzo continuava ad essere corrisposto a norma dei Regolamenti C.E.E., la cui applicazione, per quanto detto all'inizio, veniva estesa all'Algeria. Le maggiorazioni venivano pagate tramite questo Istituto.

A decorrere dal 1° dicembre 1964, la Caisse des Dépots et Consignations di Bordeaux dichiarò che, a seguito dell'indipendenza algerina, essa non era più competente a corrispondere i pagamenti delle maggiorazioni rendite per infortuni occorsi in Algeria a cittadini italiani,

./.

dovendo ogni onere relativo a tali infortuni, far carico al Governo algerino ed in particolare al Ministero degli Affari Sociali di Algeri.

Le Autorità francesi confermarono di fungere soltanto da tramite per il versamento delle suddette maggiorazioni e di essere state costrette a sospenderne la corresponsione a causa della mancata rimessa da parte algerina dei corrispondenti importi.

Da parte loro, dietro interessamento del Ministero degli Affari Esteri italiano, le Autorità algerine resero noto, all'epoca, che la materia faceva parte del pesante e complesso contenzioso algerino-francese e che il problema delle pensioni non era ancora stato risolto.

Nel dicembre 1966, fu segnalato dalla stampa italiana, un Accordo intervenuto tra la Francia e l'Algeria per il regolamento del debito algerino,

L'Istituzione di Bordeaux, sollecitata dall'INAIL, dichiarò, peraltro, che le notizie erano inesatte e che non era intervenuta nessuna nuova disposizione in materia e ribadì comunque che doveva far carico al governo algerino l'onere del pagamento delle "maggiorazioni" in discorso.

Della questione è stato più volte interessato il Ministero del Lavoro cui si è anche palesata la perplessità in ordine alla manca ta competenza da parte dell'Ente francese alla corresponsione di provvidenze il cui titolo risale pur sempre al tempo in cui l'Algeria face va parte integrante del territorio metropolitano francese.

Tenute presenti le difficoltà frapposte alla definizione della questione, si suggerì, all'epoca, al Ministero del Lavoro di adottare provvidenze di tipo assistenziale, a carico dell'Erario, in analogia a quanto effettuato per esempio per i lavoratori infortunatisi nella Germania orientale.

Nell'aprile 1970, il Ministero del Lavoro ha trasmesso il testo di un progetto di Convenzione italo-algerina che contempla tra l'altro in apposito articolo il ripristino delle prestazioni sospese per effetto della cessazione dell'applicazione all'Algeria dei Regolamenti europei sulla sicurezza sociale. Ciò a far data dalla sospensione stessa.

Tale progetto di Convenzione risulta peraltro tuttora in fase di studio, nè si prevede prossima l'applicazione.

M1/1/V

52

Critica Sociale

Rivista quindicinale del Socialismo
Fondata da Filippo Turati

20121 MILANO - Foro Buonaparte, 24 - Tel. 806.319

IL DIRETTORE

Salice, 9.6.1972

Carissimo De Martino,

I soliti ammiccati delle Botteghe a me sono arrivati.

Ti ringrazio del tuo interesse per la 3ª quattrinata Critica e ti saluto affettuosamente.

tuo G. Pajetta

AA.GG.1 UD/1/1 53

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Sezione dell'Internazionale Socialista

FEDERAZIONE DI UDINE

Prot. N. 379/82/1/A

33100 Udine, 15 Maggio 1972

OGGETTO:

ON.LE
FRANCESCO DE MARTINO
PRESIDENTE DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
R o m a

ON.LE
GIACOMO MANCINI
SEGRETARIO DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
R o m a

Cari Compagni,

a seguito delle istanze emerse nel nostro Attivo dai Segretari di Sezione di domenica 14 u.s., sono doverosamente tenuto a rappresentarvi l'esigenza che prima di ogni decisione politica qualificante per il futuro del Partito in vista dei rapporti con le altre forze democratiche sia sentita ampiamente la base,(magari attraverso un'assemblea dei rappresentanti delle Federazioni che conforti gli indirizzi della Direzione e del Comitato Centrale) e ciò constata l'impossibilità tecnica di tenere l'atteso Congresso in breve termine di tempo.

Con molti fraterni saluti.

IL SEGRETARIO DELLA FEDERAZIONE

(G.S. Giacometti)

54

Partito Socialista Italiano

Sezione dell' Internazionale Socialista

F 0/1/1

FEDERAZIONE DI RIMINI

SEZIONE Segreteria

47037 Rimini, 12 Maggio 1972
Via Giordano Bruno 33 - Tel. 25905

Prot. N. 466/1-/S/MB/ff/

Al Comp.On.Francesco DE MARTINO
Presidente del PARTITO SOCIALISTA
ITALIANO-Via del Corso 476
00186-R O M A

Caro De Martino,

a nome mio personale e dei Compagni della Federazione di Rimini desidero ringraziarti nuovamente per la tua presenza quale Capo-Lista nella nostra Circoscrizione nelle Elezioni appena concluse e per la tua graditissima presenza a Rimini durante la campagna Elettorale.

Nell'esprimerti le più sincere felicitazioni per la tua affermazione circoscrizionale, ti auguro buon lavoro e ti invio fraterni saluti.

FEDERAZIONE PARTITO SOCIALISTA ITALIANO PSI DI RIMINI

Il Segretario della Federazione
Marino Bonizzato

7647

55

SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma, 8 febbraio 1972

Preg.mo
Consigliere Marotta
Vice-Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
R o m a

Caro Marotta,

ti allego un pro-memoria relativo al riconoscimento della personalità giuridica all' Associazione Centro Educativo Italo-Svizzero, che fa capo a Margherita Zoebeli, e svolge da molti anni un'opera altamente meritoria. Come vedrai dall'ultimo comma, si attende il parere favorevole del Ministero degli Esteri, già ripetutamente sollecitato. Ti sarò molto grato se potrai fare qualcosa per accelerare l'intera pratica.

Molti cordiali saluti.

(Tristano Codignola)

ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO - SVIZZERO "REMO BORDONI,,

SCUOLA MATERNA - CASA DEI RAGAZZI
SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA

47037 RIMINI
Via Vezia, 2 - Tel. (0541) 23.901

L'Associazione Centro Educativo Italo-Svizzero si è costituita in Rimini il 14 giugno 1970, con rogito notarile del notaio, Dott. Ulisse Pizzi, rep. 112825/6094, dopo che il nostro Istituto ha svolto la sua attività per 24 anni,come Ente di fatto, con l'appoggio del Comune di Rimini e degli Enti Svizzeri "Soccorso Operaio" e " Pro Rimini"

- L'istanza è stata indirizzata al Ministero degli Interni e presentata alla Prefettura di Forlì il 24.2.71

- Il 24.4.71, a richiesta della Prefettura, è stato inviato un supplemento di documentazione (inventario analitico descrittivo dei beni immobili e delle attrezzature a disposizione del C.E.I.S. al 15.4.71) e nel maggio fu trasmessa, tramite il Commissariato di P.S. di Rimini la composizione del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

- Il 16.7.71 lappratica risultava inviata da tempo, con parere favorevole, al Ministero degli Interni e giaceva presso il Sottosegretario On.le Nicolazzi (Socialdemocratico). Se ne occupvano direttamente il Dott.Troja e il Dott. Chiesi.

- Il 7.10.71 il Ministero degli Interni, tramite il Commissariato di P.S. di Rimini, ha chiesto al C.E.I.S.di eliminare ogni incertezza sulla natura privatistica dell'Ente precisando, nella parte riguardante le finalità statutarie, che l'attività assistenziale del Centro prescinde dallo stato di indigenza in cui, eventualmente, si trovino i beneficiari della stessa. Il che è stato confermato aggiungendo che il C. E.I.S.opera per il raggiungimento degli scopi e finalità precisati negli Artt.2 e 3 del proprio Statuto.

- Il 22.12.71 l'Avv.Bertozzi Fraternali, Vice Presidente del C.E.I.S., recatosi a Roma, ha appreso che la pratica, dopo un primo esame favorevole da parte del Ministero degli Interni, dovrà passare al Consiglio di Stato per il prescritto ulteriore esame, ma non verrà inoltrata a questo Organo fino a che non vi sarà il parere favorevole del Ministero degli Esteri. Tale parere è già stato richiesto in data 3.9.71 e,in data 21.12.71 il Ministero degli Interni ha sollecitato la ripsosta al Ministero degli Esteri

ssssssssssss

57

4647

Roma, 15 febbraio 1972

Caro Codignola,

per tua opportuna conoscenza, ti invio copia della lettera che ho inviato al Ministro Bacchelli, in merito alla sua richiesta.

all.1

Senatore Tristano CODIGNOLA
Senato della Repubblica

ROMA

47647

Roma, 15 Febbraio 1972

ti allego una lettera del Senatore Tristano Codignola relativa alla vecchia questione del riconoscimento dell'Associazione Centro Educativo Italo-Svizzero, per il quale pare sia stato richiesto da tempo dal Ministero degli Esteri al nostro.

Ti sarò molto grato, data la serietà dell'iniziativa, se ti sarà possibile un intervento risolutivo.

all.1

Ministro Fausto BACCHETTI
Vice Direttore delle
Relazioni Culturali
Ministero per gli Affari Esteri

R O M A

IL SINDACO DI ALESSANDRIA

11-1-72

Caro Martino -

Ti invio l'esposto denuncia
da il giudice Martinelli
ha fatto nei miei confronti
al sostituto procuratore
dr. Servola - Come ti ho
già detto però la mia
pratica l'ha avocata a
se il dr. Buzio, procuratore
della Repubblica di Alessan-
dria -

Tanti affettuosi saluti
anche da parte di mia moglie
Mario

ALFONSO MARTINELLI

Cons. d'Appello

Tribunale di Alessandria

Alessandria, 29 - 12 - 1971

OGGETTO: Procedimento penale a carico di alcuni amministratori dell'Ospedale Civile di Alessandria.

SIG. SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dr. Marcello Parola

ALESSANDRIA

E' di dominio pubblico che la S. V. procede, d'ufficio, contro il Presidente dimissionario e contro alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Civile di Alessandria, per il delitto previsto e punito dall'art. 324 C. P.: per aver, ciascuno di essi, nell'esercizio delle sue funzioni, partecipato a deliberazioni aventi per oggetto la liquidazione delle competenze spettanti, per legge, ai componenti di commissioni giudicatrici di concorsi, banditi dall'Ospedale, anche quando era, egli stesso, uno di tali componenti.

Ripugna alla mia coscienza il tacere più oltre, di fronte all'equivoco accreditato, finora, sull'argomento, dalla stampa di ogni colore: che, cioè, il fatto incriminato costituisca un episodio isolato di inconcepibile prevaricazione, nel quadro generalmente offerto dalla pubblica amministrazione italiana.

Malgrado il convincimento, che dovrò esprimere più oltre, circa la sussistenza del reato, l'iniziativa penale della S. V. può rendere al Popolo Italiano l'insostituibile servizio di denunciare la pericolosa spirale di interessi, piccoli e grandi, suscettibili di avvelenare, paralizzandola, tutta l'organizzazione amministrativo - politica italiana, nell'inquinamento del clientelismo. Ma ad un patto: che essa non resti limitata all'esame di un sol caso, che non è forse il più significativo.

Sono, infatti, informato, ed intendo rappresentare alla responsabile attenzione della S. V. — nell'esercizio del diritto di cui all'art. 50 della Costituzione — che il medesimo comportamento imputato, a titolo di delitto, a carico di alcuni amministratori dell'Ospedale di Alessandria, è riscontrabile a carico di numerosi componenti di Consigli di Amministrazione di altri Enti pubblici di tutta Italia.

Nel solo ambito del circondario di Alessandria segnalo, a titolo esemplificativo, (Allegato A), un elenco di deliberazioni che mi risultano adottate, anche recentemente, dalla Giunta Provinciale e dalle Giunte Municipali di Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Allego copia fotostatica di alcune di esse. Dato costante di questi provvedimenti, la partecipazione di Assessori, membri essi stessi di commissioni giudicatrici, (talora di un solo concorrente), alla deliberazione del compenso. Le cifre, fissate per ciascun membro delle Commissioni, variano da 50.000 a 250.000 lire.

Gli esempi citati non esauriscono affatto la casistica degli atti consimili; che, ove dovessero ritenersi costituire reato, risulterebbero *tutti* perseguibili, d'ufficio, e per il medesimo titolo, nei limiti di tempo della prescrizione. L'esercizio dell'alto dovere della S. V. sarebbe, in tal caso, particolarmente agevolato dalla possibilità di consultazione dell'Archivio della Prefettura; dove, come è noto, si custodiscono, ordinate per materia, tutte le copie delle deliberazioni delle Amministrazioni comunali. Estesa agli archivi della Provincia e degli Ospedali del Circondario, l'indagine non mancherebbe di porre in evidenza che i fatti in questione costituiscono da tempo pratica diffusa di quasi tutte le amministrazioni locali, senza distinzioni di colore o di parte. Risulterebbe, inoltre, che nessun provvedimento del genere fu mai annullato, per illegittimità, dalla autorità tutoria.

Ho motivo di ritenere che non diversa sia la prassi nel resto d'Italia. Accertarne le reali dimensioni mi pare esigenza elementare di giustizia, per gli effetti di cui all'art. 133 C.P. ma soprattutto per la precisa identificazione delle componenti soggettive del reato. In vista di tale esigenza, mi propongo di trasmettere, in copia, la presente istanza ai Procuratori della Repubblica presso i maggiori Tribunali, nonché ai Procuratori Generali presso tutte le Corti d'Appello: perché, se l'iniziativa penale deve servire a far luce su angoli oscuri della nostra vita pubblica, sia luce piena e completa.

Senonché, la mia istanza non tende affatto a dare l'avvio ad una sorta di nuova caccia alle streghe. E non per la considerazione che alcuni degli incriminabili risulterebbero occupare posti di elevata responsabilità politica nel Paese. Non potrei non compiacermi — come cittadino prima che come giudice — di una dimostrazione di reale uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Che sarebbe, insieme, dimostrazione dell'imprescindibile necessità di non affievolire in alcun modo, ma di custodire e rafforzare l'attuale indipendenza giuridica dell'Ufficio del Pubblico Ministero dal potere politico, quale insostituibile garanzia di libertà.

In verità, ritengo che la liquidazione di un compenso, dovutogli per legge, fatta da un amministratore pubblico a se stesso, non costituisca reato.

Per la sussistenza del delitto di cui all'art. 324 C.P. è necessario (Cass. Pen. 20-3-1967; 21-11-1967; 15-11-'67) che il pubblico ufficiale compia un atto strumentalizzando il proprio Ufficio ad un proprio interesse privato, dato da utilità o da semplice *illecita* ingerenza. Ossia compia un atto pubblico agendo da persona privata, sia pure per una frazione del suo operato di pubblico ufficiale, e spiegando in essa un rapporto personale di carattere privato. Qualificano, cioè, l'interesse privato, menzionato dalla norma: a) un' ingerenza *illegittima* (non autorizzata, cioè, dalla legge o da atto amministrativo) esercitata dal P. U. nella formazione od esecuzione dell'atto; b) un profitto personale tratto dall'atto in dipendenza di tale ingerenza (e che può non essere economico). Così Cass. 18-7-40 in Rep. F. It. 1940, col. 13, n. 4; conf., Cass. Pen 25-11-1961; Cass. Pen 20-3-1967, cit. In qualche decisione, la Suprema Corte ha ricordato che la figura giuridica del delitto di cui all'art. 324 C.P. vigente discende immediatamente da quella di Codici anteriori, ove era chiaro il riferimento esclusivo alla sfera contrattualistica, quale sorgente dello interesse privato ipotizzabile.

E' da escludere, a mio avviso, che stipendi e competenze accessorie — purché non illegittimi: ossia purché previsti dalla legge — rientrino nella categoria degli interessi privati. Un compenso disposto, per legge, per lo svolgimento di un'attività pubblica, è di natura pubblicistica, non più privata.

Nel caso concreto, l'art. II del D.P.R. 27-3-1969 n. 130 riconosce un compenso a tutti i membri delle commissioni giudicatrici di concorsi, compreso, naturalmente, il Presidente; che, per legge, è il Presidente stesso del-

l'Ente o un consigliere da lui delegato. Costituendo la liquidazione di tale compenso (non fissato a priori dalla legge), da parte dell'organo competente, una attività di natura pubblicistica, non potrà dichiararsi — secondo il mio sommesso convincimento — che si sia con essa « fuorviata la pubblica funzione » (Cass. Pen. 15-4-1969) integrando l'elemento costitutivo del reato, che è dato all'« ingerenza profittatrice » (Cass. Pen 20-3-1969). Autorizzata dall'art. 11 del citato D.P.R. n. 130, la prassi vigente trova conforto in circolari ministeriali, emanate dal Ministero della Sanità.

Aggiungo, poi, che, se il compenso dovesse considerarsi profitto privato del beneficiario, una rigorosa interpretazione dell'art. 324 dovrebbe portare a considerare illegittima qualunque deliberazione sull'oggetto in questione, anche se vi fosse stata astensione dell'amministratore cui il compenso è diretto. L'astensione non sarebbe, evidentemente, sufficiente a scriminare il fatto, perché la norma non distingue tra l'azione diretta e quella compiuta per interposta persona. Nè distingue, a rigore, tra interesse privato « proprio » e quello altrui: sicchè la responsabilità di aver assicurato il presunto lucro ad uno dei componenti (amministratore, o funzionario, dell'Ente) ben potrebbe ricercarsi a carico dei deliberanti. Diversamente, non verrebbe in alcun modo eliminato il perseguimento dell'interesse « privato » ipotizzato. Infatti, nella vita di un grande Ente Pubblico, le occasioni di siffatti lucri si ripetono con frequenza sufficiente a determinare una rotazione di incarichi tale, da porre, alternativamente, tutti gli amministratori (almeno, quelli appartenenti ai gruppi veramente deliberanti) in condizioni di ricevere compensi o di liquidarne ai colleghi.

Che questa sia la realtà è dimostrato, indirettamente, dalla deliberazione allegata, tra le altre, n. 1953, del 9 luglio 1971, della Giunta Municipale di Alessandria (deliberanti Magrassi, Barberis, Barrera, Ferretti, Montanari, Vandone e Cocito). Per poter liquidare 250.000 nette (lordo 285.225) ai Commissari sigg. Magrassi, Formiano, Terribile, Frattino, Pietrasanta, Milano — in totale lire 1.711.350 — vennero esaurite le disponibilità dell'apposito stanziamento di bilancio (Cap. 34 Tit. I, Rubr. II «spese diverse per le Commissioni giudicatrici a posti di ruolo »), ove risultavano, a *quell'epoca* (metà anno) dalla C.C.F.L., per tutto l'esercizio 1971, ammessi i seguenti stanziamenti: lire 20 milioni in bilancio e lire 1.361.005 aggiunte. Delle quali, *a quell'epoca*, già spese ed impegnate lire 19 milioni 642.125: sicchè il pagamento del compenso deliberato col provvedimento in esame portò ad esaurire nuovamente il fondo.

A mio avviso, sarebbe deludente per qualsiasi fine di moralizzazione della P.A. e, soprattutto, non rispondente allo spirito della norma, (se intesa nel senso che mi sono malamente sforzato di dimostrare non convincente), limitarsi a pretendere un ossequio puramente formale ad una regola di correttezza — l'astensione dal voto del destinatario diretto del compenso nel singolo caso — che, nell'ipotesi in esame, sarebbe destinata ad esaurire la sua *efficacia pratica* nella pura e semplice osservanza di un cerimoniale, vuoto di contenuto.

Certo, *l'entità di certi compensi può apparire scandalosa* al cittadino qualunque, che, in definitiva, li finanzia.

Tuttavia un'indagine in proposito, da parte del giudice, è, in linea di massima, da escludere. Diversamente, potrebbe ventilarsi una soggezione, non meno deleteria, del potere esecutivo a quello giudiziario.

La determinazione dell'entità del compenso, quando non sia preventivamente stabilita dalla legge, e sia da essa affidata al prudente apprezzamento degli amministratori, è riservata alla competenza discrezionale degli organi che istituzionalmente concorrono alla formazione della volontà degli Enti pubblici.

In questa, come in altre materie (es. la scelta del personale dipendente!), ancor più delicate per i possibili riflessi di interessi e di clientelismi più o meno palesi, *l'abolizione del controllo di tutela nel merito* e l'affermarsi, come conquista democratica, del principio dell'autotutela, hanno chiamato in causa, di fronte al Popolo Italiano, responsabilità che ritengo esulino, in linea di massima, dalla sfera penale. E fino a quando il Popolo non sarà messo in condizioni di poter effettuare, a tutti i livelli, un efficace controllo diretto sull'operato dei Suoi delegati all'amministrazione della cosa pubblica, gli eventuali abusi potranno anche moltiplicarsi impunemente, perché affondano le loro radici nel sistema stesso dell'attuale organizzazione amministrativo - politica.

ALFONSO MARTINELLI
Consigliere d'Appello
Tribunale di Alessandria

N. Circa l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 324 C.P., si veda anche la pregevole nota del Leone in Giur. It. 1969, 2,191.

Ricevuto.

Roma 19-1-72

Ministero del Bilancio
e della Programmazione Economica

GABINETTO DEL MINISTRO

Illustre professore

per incarico del Consigliere Cantone Le invio:

1) copia del nostro telegramma al Ministro Gatto
2) copia della risposta del Ministro Gatto
3) il resto - predisposto e non spedito - del telegramma concernente il decreto sull'agricoltura
4) il resto del decreto sull'agricoltura -

Nel porgerle i miei saluti, Le comunico il mio numero telefonico per eventuali chiarimenti: 474456

Carlo Fallaux

9540

000149 - 19.GEN.1972

Genaro

Proc.

Amm/ne Pubblica

FONOGRAMMA URGENTISSIMO 19/1/1972 ORE 8,15

DA MINISTRO ATTUAZIONE REGIONI - ROMA

AT PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI

AT VICE PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI

AT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - GABINETTO

AT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - UFF.STUDI E LEGISLAZIONE

AT MINISTRO BILANCIO ET PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

R O M A

N.308/516/R.S.GAB.

IN CHIARIMENTO FONOGRAMMA NUMERO 8138/7/0 DATATO 17 GENNAIO 1972 ET AT FINE RIFLETTERE ESATTAMENTE CONCORDATA DECISIONE CONSIGLIO MINISTRI 28 DICEMBRE SCORSO CHE STABILIVA DI RISOLVERE , DOPO AVERLA APPROFONDITA, CON SUCCESSIVO DECRETO LA MATERIA DELLA BENEFICENZA PRIVATA RENDESI NECESSARIO COLMARE LACUNA CARATTERE MATERIALE CONTENUTA IN ARTICOLO 3 NUMERO 3 DECRETO DELEGATO BENEFICENZA PUBBLICA (.) PERTANTO DETTO NUMERO 3 VA INTEGRATO AGGIUNGENDO DOPO LE PAROLE ''CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI'' LE SEGUENTI(:) ''FINO A QUANDO LA MATERIA NON SARA' DISCIPLINATA CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DA EMANARSI ENTRO IL 6 GIUGNO 1972(.)

GATTO MINISTRO ATTUAZIONE REGIONI

TRAS:PULLO

MOD. 81 Prem. 65

MODULARIO P. OM. 216

MINISTERO DEL TESORO
UFFICIO CIFRA
15 GEN. 1972
Partenza 0052

1

Ministero BILANCIO ED P.E.

UFFICIO CIFRA E TELEGRAFO

TELEGRAMMA DI STATO

Destinazione	Provenienza	Numero parole	Parole	Cifre	Data e ora presentazione: Giorno e ora	Data e ora presentazione: Partenza	Indicazioni eventuali

FONOGRAMMA URGENTISSIMO

Destinatario
Destinazione

SEN.AVV. EUGENIO GATTO
MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
R O M A

e per conoscenza:

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - Gabinetto
R O M A

1/0454

FACENDO SEGUITO FONOGRAMMA N.1/8916 DEL 30 DICEMBRE 1971 SI FA PRESENTE CHE TESTO ARTICOLO TRE DECRETO DELEGATO RELATIVO TRASFERIMENTO FUNZIONI ALLE REGIONI IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA TRASMESSO PER CONCERTO EST IN CONTRASTO CON DECISIONI CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 28 DICEMBRE ULTIMO SCORSO (.) RAPPRESENTASI QUINDI NECESSITA' MODIFICARE PREDETTO ARTICOLO RIPRISTINANDO AT FONDO TRE COMMA CONTENUTO NEL PRECEDENTE TESTO PER ATTRIBUZIONE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DELLA ESERCIZIO FUNZIONI STATALI SUI COMITATI DI SOCCORSO E SULLE ALTRE ISTITUZIONI PRIVATE DI BENEFICENZA OPERANTI SU TERRITORIO REGIONALE(.)
RAPPRESENTASI INOLTRE OPPORTUNITA' RIPRISTINARE IN ARTICOLO DUE DECRETO DELEGATO TRASFERIMENTO FUNZIONI ALLE REGIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE COMMA CONTENUTO NELLA PRECEDENTE STESURA RELATIVO OBBLIGO PER ENTI DI SVILUPPO AGRICOLO TURISREGIONALI DI ATTENERSI DIRETTIVE IMPARTITE PER RISPETTIVI TERRITORI DALLE REGIONI COMPETENTI (.)
RESTASI ATTESA CORTESI COMUNICAZIONI AL RIGUARDO (.)

GIOLITTI DEL TESORO BILANCIO PP.EE.

Mod. 1

66

2

Ministero del Tesoro

GABINETTO DELL'ON. MINISTRO

UFFICIO CIFRA E TELEGRAFO

DIREZIONE BILANCIO

4/0549

Telegramma N. 902 di Partenza ROMA in Arrivo 17/I/72

1

FONOGRAMMA

DA MINISTRO ATTUAZIONE REGIONI
AT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI GAB
per conoscenza
MINISTERO BILANCIO GAB

N.285/SI38/7/0 - Rife telegramma n.00SI2-I/0454 datato I5/I/72 del Ministro Giolitti comunicosi in ordine at decreto delegato beneficenza pubblica che Consiglio Ministri 23 dicembre hatet deliberato non delegare at regioni esercizio funzioni materia beneficenza privata, precisando peraltro at tale riguardo che trasferimento stessa materia sarà disciplinato con successivo provvedimento. In ordine poi at decreto delegato agricoltura comunicasi che terzo comma art.2 relativo at obbligo enti sviluppo at carattere nazionale sua interregionale attenersi direttive impartite per rispettivi territori da regioni competenti est stato soppresso in testo definitivo in accoglimento decisione carattere generale di soppressione disposizione nei vari decreti delegati con cui prevedevasi che nello svolgimento propria attività enti et istituti at carattere nazionale et interregionale debbono uniformarsi at disposizioni legislative et amministrative singole regioni. Tale disposizione non est peraltro necessaria osservandosi in materia principi generali. Si soggiunge che detti enti saranno oggetto riordinamento con futura legge statale che sarà emanata conformemente at disposizione programmatica contenuta in decreti delegati.

MINISTRO GATTO

Tr. Abbamo

MODULARIO PE ... 218

MOD. 81 Prom. 67

non spedito

3

Ministero BILANCIO ET PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

TELEGRAMMA DI STATO

UFFICIO CIFRA E TELEGRAFO

Destinazione	Provenienza	Num. del tel.	Parole	Gruppi	Data della presentazione		Indicazioni eventuali
					Giorno e mese	Ore e minuti	

Destinatario
Destinazione

Sen. Avv. Eugenio GATTO
Ministro per l'Attuazione delle Regioni

ROMA

et conoscenza

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
GABINETTO

ROMA

DI SEGUITO AL PRECEDENTE FONOGRAMMA N. 1/0454 DEL 14 CORRENTE MESE CON IL QUALE QUESTO MINISTERO RAPPRESENTAVA LE NECESSITA' DI RIPRISTINARE NEL TESTO DEL DECRETO DELEGATO DI TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA NORMA PROPOSTA PER QUANTO CONCERNE ENTI PLURIREGIONALI(,) RICHIAMASI ATTENZIONE S.V. SU MODIFICHE INTRODOTTE NEL MEDESIMO DECRETO ALL' ARTICOLO QUATTRO(,) ET PRECISAMENTE ALLA LETTERA F) E ALLA LETTERA G) (.) INFATTI MENTRE PRECEDENTE TESTO CONCORDATO PREVEDEVA MANTENIMENTO COMPETENZA ORGANI STATALI IN ORDINE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE NAZIONALE PER DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE NATURA(,) NUOVO TESTO ESTENDE COMPETENZA STATALE A TUTTE LE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE NAZIONALE (ULTIMA PARTE LETTERA F) E PREVEDE COMPETENZA STATALE PER SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA, CONSERVAZIONE SUOLO E PROTEZIONE NATURA (LETTERA G) SENZA DISTINGUERE TRA OPERE DI INTERESSE NAZIONALE ED OPERE DI INTERESSE REGIONALE O LOCALE(.) POICHE' NUOVA FORMULAZIONE SOTTRARREBBE ALLE REGIONI SFERA PROPRIA DI ATTIVITA' IN ORDINE PROBLEMI DIFESA SUOLO NE'APPARE GIUSTIFICATA ACCENNATA ESTENSIONE (,) SI FA PRESENTE NECESSITA' RIPRISTINARE PRECEDENTE TESTO (.)

./.

MODULARIO F. PROM. 218

MOD. 81 Prom. 68

Ministero BILANCIO ET PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

TELEGRAMMA DI STATO

UFFICIO CIFRA E TELEGRAFO

Destinazione	Provenienza	Num. del tel.	Parole	Gruppi	Data della presentazione		Indicazioni eventuali
					Giorno e mese	Ore e minuti	

Destinatario
Destinazione

PER QUANTO CONCERNE ARTICOLO OTTO DECRETO AGRICOLTURA QUESTO MINISTERO RITIENE CHE AL TERZO COMMA LA FORMULA RELATIVA ALL'ESERCIZIO DELL'INDIRIZZO E DEL COORDINAMENTO DEBBA CONTENERE UNA INDICAZIONE CIRCA L'OGGETTO DEL COORDINAMENTO E QUINDI PRECISARE CHE DETTO ESERCIZIO RIGUARDA IN PARTICOLARE CLASSIFICAZIONE DI COMPRENSORI BONIFICA ECC.-
PERTANTO VA ELIMINATA L'ESPRESSIONE"SARA' ASSICURATO UN UNIFORME ORIENTAMENTO DELLE REGIONI" POICHE' NON SI TRATTA DI PREDISPORRE LEGISLAZIONI UNIFORMI MA AL CONTRARIO DI ASSICURARE CRITERI DI COORDINAMENTO(.)
INFINE NON SI CONDIVIDE LA PROPOSTA DI AGGIUNTA DI UN COMMA ALL'ARTICOLO OTTO, RELATIVO ALLA COMUNICAZIONE AL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA DEI PROGRAMMI DI MASSIMA DI INTERVENTI IN MATERIA (,) E NEL CASO IN CUI IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA INSISTESSE PER TALE NUOVO TESTO RAPPRESENTASI ESIGENZA ELIMINARE PARTE DEL COMMA E INIZIARE DALLE PAROLE "AI FINI DELLA FORMULAZIONE DI PROPOSTE" SINO "ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI ECONOMICI NAZIONALI" POICHE' NON SI RITIENE TRATTARSI DELLA SEDE PIU' PROPRIA PER STABILIRE NORME CONCERNENTI SPECIFICO ARGOMENTO (.)
RESTASI ATTESA CORTESI COMUNICAZIONI AL RIGUARDO (.)

GIOLITTI
MINISTRO BILANCIO ET PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di "agricoltura e foreste", di "caccia" e di "pesca nelle acque interne" e dei relativi personale ed uffici.

- - °0° - -

RELAZIONE allo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di "agricoltura e foreste",di "caccia" e di "pesca nelle acque interne" e dei relativi personale ed uffici.-

---

Lo schema di decreto delegato in materia di agricoltura e foreste,caccia e pesca nelle acque interne è stato predisposto conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970,n.281,come risultano interpretati nell'ordine del giorno approvato dal Senato,nella seduta del 18 dicembre 1970,a conclusione del dibattito sulla politica di attuazione dell'ordinamento regionale.

Nella formulazione definitiva del provvedimento è stato tenuto conto delle osservazioni fatte dalle Regioni cui lo schema originario,redatto di intesa con l'Amministrazione principalmente interessata,è stato inviato in ottemperanza a quanto disposto dal sopracitato art.17. Lo schema medesimo è stato altresì perfezionato sulla base del parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sempre ai sensi del citato art.17.

Il provvedimento prevede il trasferimento pieno ed integrale delle funzioni statali nelle materie considerate, senza riserve per lo Stato che intacchino la competenza regionale. Ciò anche nella considerazione che la salvaguardia dell'interesse nazionale si realizza mediante la funzione di indirizzo e coordinamento da parte dello Stato medesimo.

- / -

Nel provvedimento è stato anche tenuto conto della maggiore ampiezza che le materie hanno assunto e della sempre più stretta connessione fra materie affini, complementari e strumentali.

Non è stata inserita nello schema alcuna norma relativa al coordinamento delle competenze della Cassa per il Mezzogiorno con le attribuzioni trasferite alle Regioni con il presente decreto in quanto la materia viene disciplinata dalla legge 6 ottobre 1971, n.853.

Il passaggio delle funzioni amministrative è riferito a quelle esercitate attualmente dagli organi dello Stato in base alla legislazione vigente. Non risultano quindi compresi nè istituti od organi nuovi nè enunciati principi fondamentali di legislazione nella considerazione che essi debbano costituire oggetto di norme cornice le quali vanno adottate eventualmente con separato provvedimento da sottoporre alla approvazione del Parlamento.

Peraltro, in attuazione del principio di cui all'art.17, lett.b), della legge 16 maggio 1970, n.281, il passaggio medesimo è stato realizzato mediante il trasferimento degli uffici periferici dello Stato che svolgono funzioni prevalentemente di competenza regionale.

Lo schema predisposto consta di ventuno articoli. Esso disciplina il passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative, degli uffici e del contingente di personale statali e comprende la conseguente determinazione delle spese da eliminare dal bilancio dello Stato. Prevede anche una disposizione concernente la delega alle Regioni dell'esercizio di quelle funzioni amministrative che, già esercitate alla data del trasferimento dagli uffici statali passati alle Regioni stesse, residuano alla competenza dello Stato dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto.

- / -

In ordine al contenuto delle singole disposizioni previ ste dai vari articoli si rileva in particolare:

- Art.1:

dispone il passaggio integrale alle Regioni delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste,caccia e pesca nelle acque interne.

Nella elencazione delle funzioni trasferite,contenuta nell'articolo a titolo esemplificativo,è stato precisato,tra l'altro, in conformità sostanziale con le richieste delle Regioni ed in aderenza al parere della Commissione parlamentare,che il trasferimento comprende: la bonifica integrale e montana,la sistemazione di bacini montani,la classificazione e la declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana di seconda categoria,di bacini montani e delle zone depresse,nonchè la redazione,l'approvazione e l'attuazione di piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse; gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario,ivi compresi i rapporti con gli Istituti di Credito e fatto salvo quanto disposto al successivo art.4,lett.h); le ricerche ed informazioni di mercato,le attività promozionali,gli studi e le iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di peculiare interesse regionale; e,infine,in materia di usi civici, la promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; i piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; la ripartizione delle terre coltivabili; le assegnazioni delle unità fondiarie; la approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; il controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni,frazioni e associazioni; la tutela e vigilanza sugli enti e università agrarie che amministrano beni di uso civico.

In materia di boschi e foreste,l'articolo,in attuazione del disposto dell'art.17,lett.a) della legge 16 maggio 1970, n.281,prevede inoltre che restino fermi,salvo che nelle ipotesi previste al successivo art.8,la inalienabilità,la indisponibilità e i vincoli alla attuale destinazione,in atto vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del comma quinto dell'art.11 della legge 16 maggio 1970,n.281.

- Art.2:

nel primo comma stabilisce il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative (comprese la vigilanza e la tutela) esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli Enti di sviluppo,enti,consorzi,istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie di cui al precedente art.1.

Il comma,analogo a quello contenuto in altri decreti delegati,è stato introdotto per completezza di trasferimento in relazione anche alla richiesta delle Regioni concernente il passaggio delle competenze statali sui vari soggetti operanti localmente nei vari settori trasferiti.

Il trasferimento riguarda anche le attribuzioni degli organi statali in ordine alla nomina dei Collegi dei revisori eventualmente esistenti presso i detti enti,salvaguardando, peraltro,in relazione a puntualizzazioni fatte in sede di Commissione parlamentare,la designazione da parte del Ministro del Tesoro di un componente dei Collegi stessi qualora sussistano e permangano negli enti interessi finanziari dello Stato.

Col secondo comma si precisa che rimane ferma la competenza degli organi dello Stato in ordine agli enti pubblici,compresi quelli di sviluppo,a carattere nazionale o pluriregionale,fino a quando non sarà provveduto,con legge dello Stato, al loro riordinamento.

- / -

E', infatti, evidente che la ristrutturazione su base regionale degli enti di sviluppo che attualmente hanno una sfera di azione ultraregionale richiede, come del resto è stato riconosciuto nella relazione della V Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato sul disegno di legge "conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1970, n.621, recante provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica ed alla produzione" (Atto n.1325-A - pag.30), la rapida emanazione di una legge-quadro che fissi i principi fondamentali, anche in ordine alla rideterminazione dei compiti istituzionali degli enti, ai quali dovranno attenersi le Regioni nell'esercizio della loro competenza legislativa.
Analogamente si dovrà provvedere a fissare con norme cornice i compiti degli altri enti che hanno sfera di azione ultraregionale e che rispondono ad esigenze di ordine territoriale.

- Art.3:
l'articolo risponde alla esigenza, affermata dall'art.17, lettera d), della legge 16 maggio 1970, n.281, di conservare agli enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale fino a quando non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali. Naturalmente, viene precisato che, in tutti i casi in cui le norme facciano riferimento ad organi od uffici statali, questi debbono intendersi sostituiti dagli organi regionali.

- Art.4:
in puntuale aderenza al parere della Commissione parlamentare, stabilisce che resta ferma la competenza degli organi dello Stato in ordine:

a)-ai rapporti internazionali e con la Comunità Economica Europea;

b)-alla applicazione di regolamenti,direttive ed altri atti della Comunità Economica Europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati,il commercio di prodotti agricoli e gli interventi sulle strutture agricole;

c)-alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste,caccia e pesca nelle acque interne,nonchè al coordinamento metodologico della ricerca e sperimentazione scientifica nelle anzidette materie su tutto il territorio nazionale;

d)-all'importazione,esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera,nonchè alla realizzazione nei porti e nei valichi di frontiera di impianti di disinfestazione e di controllo fitosanitario; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione nonchè di materiale seminale; al controllo della produzione e del commercio di sementi e di altro materiale di moltiplicazione; al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici; al rilascio di certificati fitopatologici per l'esportazione e l'importazione di prodotti agricoli;

e)-alla tenuta dei registri di varietà e di libri genealogici,la cui unicità è richiesta per tutto il territorio nazionale;

f)-alla classificazione e declassificazione di territori in comprensori di bonifica integrale o montana ed alla determinazione di bacini montani e zone depresse quando ricadono nel territorio di due o più Regioni,sentite le Regioni medesime; all'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini

montani e delle zone depresse sempre che ricadano nel territorio di due o più Regioni parimenti sentite le Regioni medesime; alle opere pubbliche di interesse nazionale o interregionale;

g)-alla sistemazione idrogeologica,alla conservazione del suolo ed alla protezione della natura;

h)-all'ordinamento del credito agrario,degli istituti che lo esercitano ed ai limiti massimi dei tassi praticabili;

i)-al demanio armentizio; nonchè agli usi civici limitatamente alle attività giurisdizionali ed a quelle amministrative non comprese nell'ultimo comma del precedente art.1;

l)-agli interventi per la regolazione del mercato agricolo, anche mediante la realizzazione a totale carico dello Stato,nel quadro della programmazione nazionale e sentite le Regioni interessate in relazione alla loro ubicazione,di impianti di interesse nazionale per la raccolta,conservazione,lavorazione,trasformazione e vendita di prodotti agricoli,da affidare in gestione ad enti pubblici o ad associazioni di produttori agricoli,al fine di regolare l'immissione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici e la costituzione di scorte; nonchè agli interventi,a favore degli organismi associativi di produttori agricoli,previsti da regolamenti della Comunità Economica Europea; ai marchi,alle norme di qualità ed alle denominazioni tipiche o di origine di prodotti agricoli;

m)-alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari;

n)-alla alimentazione;

o)-al Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche;

p)-alle ricerche ed informazioni di mercato; alle attività promozionali sul piano nazionale ed internazionale; agli studi ed alle iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di interesse nazionale ed internazionale;

q)-alla programmazione agricola nazionale e alle connesse attività di ricerca e di studio;

r)-ai parchi nazionali;

s)-al reclutamento,addestramento ed inquadramento del Corpo Forestale dello Stato ed alle relative scuole.

- Art.5:

prevede che rimangano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale,di pubblica sicurezza,di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti e delle condizioni di lavoro,nonchè quelle altre che,pur essendo esercitate in relazione alle attività nelle materie di cui al presente decreto,riguardano materie non comprese nell'art.117 della Costituzione.

La formulazione dell'articolo è stata rivista in relazione a talune osservazioni delle Regioni e all'avviso espresso dalla Commissione parlamentare che l'articolo stesso affermi un principio ineccepibile e,pertanto,non possa essere omesso (parere sullo schema di decreto delegato relativo al turismo).

- Art.6:

prevede l'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative relative alla concessione di prestiti e mutui erogati con mezzi tratti da anticipazioni finanziarie dello Stato e che risultano trasferite alle Regioni medesime ai sensi del presente decreto. Esso viene effettuato in applicazione delle norme che regolano il funzionamento dei fondi nazionali di rotazione,le cui disponibilità finanziarie

sono ripartite annualmente tra le varie Regioni.

- Art.7:

l'articolo,che è stato ora inserito,disciplina la consegna alle Regioni degli atti,sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle Regioni,concernenti le funzioni amministrative trasferite e relativi ad affari non ancora esauriti (salvo quanto disposto dal successivo art.10 per i procedimenti amministrativi in corso recanti oneri a carico del bilancio statale) ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.

- Art.8:

l'articolo determina innanzitutto,nei primi due comma,le forme di esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato che risultano conformi all'art.17 della legge finanziaria regionale ed al noto ordine del giorno del Senato.

L'articolo è stato infatti parzialmente modificato in relazione alla sua originaria formulazione in quanto non chiaramente puntualizzante le "altre attività" attraverso le quali potrebbe esercitarsi,secondo il detto ordine del giorno del Senato,la funzione di indirizzo e coordinamento.

Il complesso delle questioni emergenti dalle osservazioni delle Regioni ha formato oggetto di attento esame da parte della Commissione parlamentare la quale ha espresso il proprio parere,al riguardo,in sede di esame del decreto delegato concernente la materia del turismo ed industria alberghiera.

In relazione a tale parere sono stati,appunto,riformulati i primi due comma dell'articolo,precisando le modalità di esercizio della funzione stessa.

In sostanziale aderenza al parere della Commissione parlamentare sul presente decreto, il terzo comma dell'articolo è stato informato al fine di prevedere che nell'esercizio della funzione di cui al primo comma sia, in particolare, assicurato un uniforme orientamento delle Regioni:

- in ordine alla classificazione di comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana di seconda categoria, di bacini montani e di zone depresse, nonchè ai criteri generali per la formazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse;
- in ordine ai criteri di amministrazione delle foreste che presentino una unitarietà tecnica ed appartengano a Regioni contigue.

E' stato, inoltre, formulato il quarto comma dell'articolo per prevedere che, nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, siano determinati i criteri generali per eventuali eccezioni ai principi di inalienabilità, indisponibilità e di vincolo all'attuale destinazione, in atto vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del comma quinto dell'art.11 della legge 16 maggio 1970, n.281, in una considerazione dinamica dell'utilizzo dei beni forestali regionali, a completamento della norma generale e permanente inserita nel precedente art.1, lett.n).
L'articolo stabilisce, altresì, che gli organi statali e le Amministrazioni regionali si forniscano, a richiesta, per il tramite del Commissario del Governo nella Regione, ogni altra notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.

- / -

L'articolo prevede, infine, che i programmi di massima degli interventi in materia di agricoltura e foreste e le successive modificazioni dei programmi stessi saranno periodicamente comunicati dalle Regioni al Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attività tra le Regioni e di quelle delle Regioni con quelle di competenza dello Stato, anche in relazione alla predisposizione dei programmi economici nazionali.

- Art.9:

l'articolo 9 consente alle Regioni ed allo Stato di avvalersi, reciprocamente e previ accordi, dei servizi tecnici dello Stato e delle Regioni. Esso corrisponde all'art. 13 del primitivo schema e risulta aggiornato in relazione al parere della Commissione parlamentare.

- Art.10:

stabilisce la disciplina transitoria per la definizione dei procedimenti amministrativi, in corso all'atto del trasferimento delle funzioni, che comportino spese a carico di bilanci statali precedenti al trasferimento stesso; essa rimane di competenza dello Stato soprattutto per motivi di ordine tecnico-contabile.

81

- Art.11:

il primo comma dispone il trasferimento integrale degli uffici periferici del Ministero dell'Agricoltura e Foreste che attualmente svolgono le funzioni amministrative statali trasferite alle Regioni col presente decreto.

Il secondo comma prevede il trasferimento delle attribuzioni degli organi statali in ordine ai Comitati e alle Commissioni esistenti in quanto attinenti alle funzioni amministrative trasferite alle Regioni.

Con il terzo comma, considerato l'espresso riconoscimento della competenza dello Stato, in materia di reclutamento ed addestramento del personale del Corpo Forestale dello Stato e tenuto presente che il Corpo medesimo deve operare per le Regioni, si stabilisce che il Corpo Forestale dello Stato, ferma restando la sua unitarietà di struttura, inquadramento e reclutamento, è impiegato dalle singole Regioni, nell'ambito del rispettivo territorio, per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto.

- Art.12:

disciplina le conseguenze del trasferimento alle Regioni degli uffici statali relativamente agli immobili, arredi, macchine e attrezzature.

- Art.13:

prevede la delega alle Regioni, ai sensi dell'art.17, lett.b) della legge 16 maggio 1970, n.281, per il rispettivo territorio, dell'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate alla data del trasferimento, dagli uffici passati alle Regioni stesse con il precedente art.11, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto:

- / -

a)-formulazione dei programmi di intervento in applicazione dei regolamenti della Comunità Economica Europea relativi alle strutture agricole ed attuazione degli interventi conseguenti alle decisioni comunitarie,fatti salvi i rapporti finanziari,anche ai fini delle certificazioni di spesa,con la Comunità Economica Europea;

b)-vigilanza sulla tenuta dei libri genealogici e sulla attuazione dei controlli funzionali conformemente alla regolamentazione di carattere nazionale;

c)-adempimenti previsti dal Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche in ordine alle proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione,liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie,nonchè ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970,n.364.

Il secondo comma dispone che le funzioni amministrative delegate vengano esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale. Con il terzo comma,infine,in adesione al parere della Commissione parlamentare,si prevede che in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate,qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'Amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi,il Consiglio dei Ministri,su proposta del Ministro competente, possa disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale.

- Art.14:

disciplina il passaggio degli archivi e degli atti degli uffici statali trasferiti alle Regioni.

- / -

- Articoli 15,16,17 e 18:

disciplinano il trasferimento alle Regioni del personale statale in relazione al passaggio alle Regioni stesse delle funzioni amministrative e degli uffici periferici disposto con il presente decreto. Il contingente del personale trasferito è indicato nella tabella annessa. In corrispondenza di detto contingente, messo a disposizione delle Regioni con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, vengono ridotti, ai sensi dell'art.17, lett. c), della legge 16 maggio 1970, n.281, i ruoli organici del personale dell'Amministrazione dell'Agricoltura. Al personale viene assicurata, fino all'inquadramento nei ruoli regionali, la conservazione dello stato giuridico e dei trattamenti economico, di assistenza, previdenza e quiescenza degli impiegati statali.
Al predetto personale viene, infine, assicurato l'inquadramento nei ruoli regionali, salvaguardando le posizioni di carriera ed economiche acquisite nei ruoli di provenienza.

- Articoli 19 e 20:

contengono, ai sensi dell'art.18 della legge 16 maggio 1970, n.281, la determinazione dei capitoli di spesa da sopprimere o da ridurre nel bilancio dello Stato e delle spese aggiuntive conseguenti al trasferimento delle funzioni alle Regioni.

- Art.21:

stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua efficacia, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n.1121.

SCHEMA di decreto del Presidente della Repubblica concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di "agricoltura e foreste", di "caccia" e di "pesca nelle acque interne" e dei relativi personale ed uffici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;

VISTA la legge 16 maggio 1970, n.281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art.17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;

SENTITE le Regioni a statuto ordinario;

UDITO il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

D E C R E T A :

ART. 1

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti:

a) le coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni;
b) gli allevamenti zootecnici, l'apicoltura, la bachicoltura e le relative produzioni;
c) la meccanizzazione aziendale, interaziendale e di servizio, lo impiego di fertilizzanti e di altri mezzi tecnici;
d) gli interventi di prevenzione e la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; l'attività dimostrativa e la divulgazione delle tecniche per combattere e prevenire le malattie delle piante;
e) l'assistenza tecnica alle imprese agricole e connessa attività sperimentale, dimostrativa o divulgativa; di orientamento e preparazione professionale degli operatori agricoli;
f) gli incentivi a favore della cooperazione e di altre forme associative in agricoltura;
g) gli interventi concernenti l'adeguamento tecnico-economico delle imprese agrarie ed in particolare gli interventi a favore della proprietà coltivatrice;
h) la bonifica integrale e montana, la sistemazione di bacini montani, la classificazione e la declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana di seconda categoria, di bacini montani e delle zone depresse, nonchè la redazione, la approvazione e l'attuazione di piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse;

./.

i) la costituzione di consigli di valle o di comunità montane;

l) i miglioramenti fondiari ed agrari ivi compresi gli impianti aziendali ed interaziendali per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli;

m) gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario, ivi compresi i rapporti con gli Istituti di Credito e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 4, lett. h);

n) i boschi e le foreste, i rimboschimenti e le attività silvopastorali; restano fermi, salvo che nelle ipotesi previste al successivo art. 8, la inalienabilità, la indisponibilità e i vincoli alla attuale destinazione, in atto vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del comma quinto dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

o) l'esercizio della caccia ivi compreso il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e delle riserve di caccia ed il ripopolamento. Rimane ferma la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia;

p) l'esercizio della pesca nelle acque interne, le riserve di pesca, la piscicoltura ed il ripopolamento ittico. Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove riguardino acque del demanio dello Stato, verranno rilasciate previo parere favorevole del competente organo statale;

q) gli incentivi nelle materie dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne;

r) le ricerche e informazioni di mercato, le attività promozionali, gli studi e le iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di peculiare interesse regionale.

In materia di usi civici, il trasferimento riguarda le seguenti funzioni amministrative: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso

./.

civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unità fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza sugli enti e università agrarie che amministrano beni di uso civico.

ASSR

ART. 2

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli Enti di sviluppo, agli enti, consorzi, istituzioni ed organizzazioni locali operantiin una sola Regione nelle materie di cui al precedente art. 1,ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei Collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del Tesoro di un componente dei Collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli Enti pubblici, compresi quelli di sviluppo, a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nelle materie di cui al presente decreto, resta ferma la competenza degli organi dello Stato in ordinc agli enti medesimi.

ART. 3

Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate nelle materie dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne.

Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente primo comma facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.

ART. 4

Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) ai rapporti internazionali e con la Comunità Economica Europea;
b) alla applicazione di regolamenti, direttive ed altri atti della Comunità Economica Europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati, il commercio di prodotti agricoli e gli interventi sulle strutture agricole;
c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, nonchè al coordinamento metodologico della ricerca e sperimentazione scientifica nelle anzidette materie su tutto il territorio nazionale;
d) all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera, nonchè alla realizzazione nei porti e nei valichi di frontiera di impianti di disinfestazione e di controllo fitosanitario; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione nonchè di materiale seminale; al controllo della produzione e del commercio di sementi e di altro materiale di moltiplicazione; al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici; al rilascio di certificati fitopatologici per l'esportazione e l'importazione di prodotti agricoli;
e) alla tenuta dei registri di varietà e di libri genealogici, la cui unicità è richiesta per tutto il territorio nazionale;
f) alla classificazione e declassificazione di territori in comprensori di bonifica integrale o montana ed alla determinazione di bacini montani e zone depresse quando ricadono nel territorio di due o più Regioni, sentite le Regioni medesime; all'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse sempre che rica-

./.

dano nel territorio di due o più Regioni parimenti sentite le Regioni medesime; alle opere pubbliche di interesse nazionale o interregionale;

g) alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo ed alla protezione della natura;

h) all'ordinamento del credito agrario, degli istituti che lo esercitano ed ai limiti massimi dei tassi praticabili;

i) al demanio armentizio, nonchè agli usi civici limitatamente alle attività giurisdizionali ed a quelle amministrative non comprese nell'ultimo comma del precedente art. 1;

l) agli interventi per la regolazione del mercato agricolo, anche mediante la realizzazione a totale carico dello Stato, nel quadro della programmazione nazionale e sentite le Regioni interessate in relazione alla loro ubicazione, di impianti di interesse nazionale per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, da affidare in gestione ad enti pubblici o ad associazioni di produttori agricoli, al fine di regolare l'immissione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici e la costituzione di scorte; nonchè agli interventi, a favore degli organismi associativi di produttori agricoli, previsti da regolamenti della Comunità Economica Europea; ai marchi, alle norme di qualità ed alle denominazioni tipiche o di origine di prodotti agricoli;

m) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari;

n) alla alimentazione;

o) al Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche;

p) alle ricerche ed informazioni di mercato; alle attività promozionali sul piano nazionale ed internazionale; agli studi ed alle

./.

iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di interesse nazionale ed internazionale;

q) alla programmazione agricola nazionale e alle connesse attività di ricerca e di studio;

r) ai parchi nazionali;

s) al reclutamento, addestramento ed inquadramento del Corpo Forestale dello Stato ed alle relative scuole.

ART. 5

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti e delle condizioni di lavoro, nonchè quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'articolo 117 della Costituzione.

ART. 6

Le funzioni amministrative relative alla concessione di prestiti e di mutui erogati con mezzi tratti da anticipazioni finanziarie dello Stato e che risultano trasferite alle Regioni ai sensi del presente decreto, vengono esercitate dalle Regioni medesime in applicazione delle norme che regolano il funzionamento dei fondi nazionali di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, alla legge 26 maggio 1965, n. 590 e agli articoli 12, 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentita la Commissione di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, provvede annualmente al riparto delle disponibilità finanziarie dei predetti fondi tra le varie Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, nonchè al riparto di ciascuna quota regionale tra gli Istituti di credito autorizzati, su proposta della Regione.

Restano invariate le competenze e le obbligazioni dei predetti Istituti di credito per quanto concerne, rispettivamente, la erogazione dei prestiti e dei mutui nell'ambito delle assegnazioni disposte a loro favore ed il versamento delle somme riscosse e non riscosse dai concessionari dei prestiti e dei mutui sugli appositi conti correnti istituiti presso la Tesoreria dello Stato.

I Comitati di cui all'art. 1 del D.P.R. 15 novembre 1965, n. 1390 e all'art. 2 del DP.R. 17 ottobre 1967, n. 1406, sono soppressi.

ART. 7

Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo restando quanto previsto con il successivo articolo 14, le Amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con analitici verbali, a ciascuna Regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle Regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo articolo 10, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

ART. 8

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali ed in particolare delle Comunità Economiche Europee, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento sarà, in particolare, assicurato un uniforme orientamento delle Regioni:

- in ordine alla classificazione di comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana di seconda categoria, di bacini montani e di zone depresse, nonchè ai criteri generali per la formazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse;
- in ordine ai criteri di amministrazione delle foreste che presentino una unitarietà tecnica ed appartengano a Regioni contigue.

Nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni saranno, inoltre, determinati i criteri generali per eventuali eccezioni ai principi di ina-

./.

lienabilità, indisponibilità e di vincolo all'attuale destinazione in atto vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del quinto comma dell'art.11 della legge 16 maggio 1970, n.281.

Gli organi statali e le Amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del Commissario del Governo nella Regione, ogni altra notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.

I programmi di massima degli interventi in materia di agricoltura e foreste e le successive modificazioni dei programmi stessi saranno periodicamente comunicati dalle Regioni al Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attività tra le Regioni e di quelle delle Regioni con quelle di competenza dello Stato, anche in relazione alla predisposizione dei programmi economici nazionali.-

ART. 9

Le Regioni possono avvalersi, previo accordo con lo Stato, dei servizi tecnici statali per l'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, nel quale caso lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute.

Analogamente lo Stato, previo accordo con le Regioni, può avvalersi dei servizi tecnici regionali provvedendo al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il Tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'Amministrazione regionale interessata.

Art.10

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli Organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli Organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle Regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli Organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n.281. Il Ministro del Tesoro provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle Amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle Amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato Interministeriale per la programmazione economica determinerà, in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto articolo 9 della legge n.281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

ART.11

Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici periferici del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste:

a)-Ispettorati agrari compartimentali;

b)-Ispettorati provinciali dell'agricoltura e relativi Uffici agricoli di zona;

c)-Ispettorati regionali delle foreste;

d)-Ispettorati ripartimentali delle foreste e relativi Uffici distrettuali delle foreste.

Sono parimenti trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine ai Comitati e alle Commissioni esistenti in quanto attinenti alle funzioni amministrative trasferite alle Regioni con il presente decreto.

Il Corpo Forestale dello Stato, ferma restando la sua unitarietà di struttura, inquadramento e reclutamento, è impiegato dalle singole Regioni, nell'ambito del rispettivo territorio, per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto.

ART.12

Il trasferimento alle Regioni degli uffici statali di cui al precedente articolo 11, comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonchè al relativo arredamento.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature,nonchè dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e dall'Amministrazione regionale.

ASSR

ART.13

Ai sensi dell'art.17,lett.b) della legge 16 maggio 1970,n.281,viene delegato alle Regioni a statuto ordinario,per il rispettivo territorio,l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che,già esercitate all'atto del loro trasferimento alle Regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art.11,residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto:

a)-formulazione dei programmi regionali di intervento da proporre al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in applicazione dei regolamenti della Comunità Economica Europea relativi alle strutture agricole ed attuazione degli interventi conseguenti alle decisioni comunitarie,fatti salvi i rapporti finanziari,anche ai fini delle certificazioni di spesa,con la Comunità Economica Europea;

b)-vigilanza sulla tenuta dei libri genealogici e sulla attuazione dei controlli funzionali conformemente alla regolamentazione di carattere nazionale;

c)-adempimenti previsti dal Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche, in ordine alle proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione,liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie,nonchè ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970,n.364.

- / -

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.-

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'Amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale.-

ART.14

Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente articolo 11, vengono consegnati alla Regione cui l'ufficio viene trasferito.

La consegna avviene mediante analitici verbali degli atti inerenti alle funzioni trasferite alle Regioni nelle materie di cui ai precedenti artt.1 e 6 e di quelli inerenti alle attività delegate con l'art.13.

Le Amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla Regione.

In ordine agli archivi e documenti consegnati alle Regioni ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409.

ART. 15

Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.

Il contingente di cui al precedente comma sarà ripartito per qualifica e per Regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il Tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle Regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.

Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, l'Amministrazione di provenienza.

Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.

- / -

Nell'ambito della Regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art.32 del T.U.approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957,n.3,con provvedimento dell'Amministrazione regionale,che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne dà notizia all'Amministrazione statale di provenienza del dipendente.

Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle Regioni che provvederanno altresì a versare all'Amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Fino a quando non si potrà provvedere diversamente, il pagamento delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dall'Amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.-

ART. 16

Con effetto dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, che il giorno anteriore alla predetta data risulti assegnato agli uffici periferici statali trasferiti alle Regioni in conseguenza del passaggio alle medesime delle funzioni amministrative statali, è messo a disposizione di diritto della Regione nel cui territorio si trova l'ufficio.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 15.

ART. 17

Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da par= te delle Regioni delle funzioni amministrative statali trasferi= te,il personale civile di ruolo e non di ruolo,compresi gli ope= rai,indicato nella parte seconda della tabella allegata al pre= sente decreto,che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle Regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferite alle Regioni,è messo dall'Amministrazione di provenienza,previo assenso degli impiegati od operai,a disposizione delle singole Re gioni e,se presta servizio presso ufficio periferico,della Regio= ne nel cui territorio tale ufficio si trova.

Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'Amministrazione provvederà,entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma,a mettere a disposizione delle singole Regioni gli impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda,dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle Regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art.32,terzo comma,del T.U.approvato con decre= to del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,n.3.

Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande,l'Ammi= nistrazione provvede d'ufficio,sentito il Consiglio di Amministra zione,a mettere a disposizione delle singole Regioni gli impiega= ti od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art.32,terzo comma,del T.U.n.3 suindicato.

Al personale contemplato nel presente articolo che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di pro= venienza anche a domanda,compete il trattamento economico di mis sione e di trasferimento,compresa l'indennità di prima sistemazio ne,stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposi= zioni di legge.

Al personale messo a disposizione in base al presente arti= colo si applicano le disposizioni di cui al precedente art.15.

ART.18

La legge della Regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle Amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'art.16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n.249, quale risulta sostituito con l'art.12 della legge 28 ottobre 1970, n.775.

Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui ai precedenti articoli 16 e 17 si considera di diritto trasferito a domanda.-

Sino ad un anno dalla entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la metà dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sarà conferita mediante concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra Regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.

Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla Regione presso cui ricoprano la carica di consigliere regionale, ove non chiedano entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dello attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art.18, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n.108.

ART.19

Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'articolo 18 della legge 16 maggio 1970, n.281, agli stati di previsione dei Ministeri dell'Agricoltura e delle Foreste e del Tesoro in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonchè del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:

1) CAPITOLI DA SOPPRIMERE

Ammontare dello stanziamento da sopprimere (milioni di lire)

a) Spese di natura operativa correnti

Stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

1351	Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali . . .	2.5
1355	Spese di propaganda ed assistenza per la cooperazione agricola	100.-
1357	Spese inerenti alla disciplina dell'attività sementiera (art.44 della legge 25 novembre 1971, n.1096)	50.-
1402	Contributi per la coltivazione, la raccolta ed il commercio delle piante officinali	3.5
1410	Borse di studio e sussidi di tirocinio o perfezionamento presso stazioni agrarie o Istituti universitari all'interno e all'estero per la sperimentazione agraria. Sussidi di studio per orfani di guerra	5.-
1412	Contributi all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri e di altri enti ed organismi incaricati dei controlli dei prodotti sementieri (art.44 della legge 25 novembre 1971, n.1096)	50.-

1551	Manutenzione delle opere di bonifica e di quelle di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani. . .	10.000.--
1552	Indennità da corrispondere al personale in quiescenza incaricato di eseguire i collaudi delle opere di bonifica integrale, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 6 febbraio 1927, n. 268	10.--
1661	Contributo per i lavori di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio della bonificazione pontina (art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 372)	125.--
1601	Spese per il controllo della produzione e del commercio del seme baco da seta	5.--
1602	Spese per l'incremento e la disciplina della pesca . .	45.--
1605	Spese per l'incremento e la disciplina della caccia (articolo 93 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 40 della legge 2 agosto 1967, n. 799)	5.--
1623	Contributi ad Enti e privati per l'acquisto di riproduttori e per iniziative di ripopolamento, per l'attrezzatura degli allevamenti di selvaggina e per la sorveglianza (art. 93 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 40 della legge 2 agosto 1967, n. 799)	300.--
1626	Somma da erogare ai Comitati provinciali della caccia per il mantenimento dei guardiacaccia e per premi agli agenti che si distinguono maggiormente nel servizio di vigilanza, ai sensi dell'art. 80 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016	150.--
1628	Contributo al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno (legge 18 marzo 1968, n. 351) . . .	20.--
1732	Spese per la lotta fitosanitaria e per studi e sperimentazioni sulle malattie delle piante e dei prodotti forestali e sui mezzi per combatterli	200.--
1734	Spese per l'assistenza, consulenza e propaganda intese alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.	100.--
1740	Spese per le operazioni tecniche di estrazione, selezione, imbozzimatura e imballaggio delle piantine da distribuire gratuitamente a norma dell'art. 91 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267	120.--
1767	Contributi per la lotta fitosanitaria nonché per studi e ricerche, anche sperimentali, diretti al miglioramento dell'indirizzo tecnico ed economico delle operazioni di lotta	25.--
1768	Contributi a Comuni ed altri Enti per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali e per la compilazione dei piani economici (art. 137 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	35.--

b) Spese di natura operativa in conto capitale

Stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

6100	Spese per promuovere ed incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento delle coltivazioni arboree ed erbacee .	150.--

5180	Contributi per promuovere ed incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento delle coltivazioni arboree ed erbacee nonchè dell'enologia e dell'elaiotecnia	50.-
5470	Contributi per l'incremento, il miglioramento e la difesa dell'apicoltura	25.-
5471	Contributi, sussidi e premi per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione nazionale zootecnica di ogni specie, nonchè dell'industria lattifera e del freddo .	10.000.-
5551	Spese per incoraggiamento alla silvicoltura	500.-
5552	Acquisto di terreni e spese di impianto ed ampliamento di vivai forestali. Acquisto di suoli edificatori per la costruzione di case forestali	300.-
5553	Spese per indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento e per gli interventi nei lavori di cui all'art. 60 della legge 29 aprile 1949, n. 261	650.-
5603	Contributi o sussidi per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali	300.-

2) CAPITOLI DA RIDURRE

Ammontare delle riduzioni
(in milioni di lire)

a) Spese di natura operativa : correnti

Stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

1354	Spese per studi, indagini o ricerche, anche sperimentali, nel campo dell'agricoltura, per incoraggiare il perfezionamento della meccanica agraria e la sua diffusione; per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi, per altre iniziative a carattere divulgativo (cinematografia, fotografia, stampa, trasmissioni radiotelevisive, ecc.) per il servizio della meteorologia ed ecologia agraria; per l'addestramento e l'aggiornamento di imprenditori, di dirigenti e di maestranze operanti nel settore dell'agricoltura	124.-
1403	Contributi per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante e dei prodotti agricoli, nonchè per l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di lotta	60.-
1409	Contributi ad enti ed associazioni per studi, indagini o ricerche, anche sperimentali, nel campo dell'agricoltura, per incoraggiare il perfezionamento della meccanica agraria e la sua diffusione, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi, per altre iniziative a carattere divulgativo (cinematografia, fotografia, stampa, trasmissioni radiotelevisive, ecc.) ed anche a privati per lo svolgimento di attività inerenti il progresso della meteorologia ed ecologia agraria; per l'addestramento e l'aggiornamento di imprenditori, di dirigenti o di maestranze operanti nel settore dell'agricoltura . .	126.-
1502	Spese per il funzionamento – compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste – delle Commissioni provinciali per la concessione ai contadini delle terre incolte (legge 18 aprile 1950, n. 199)	10.-

1624	Somma corrispondente al provento complessivo delle sopratasse venatorie da ripartire tra le Amministrazioni provinciali, il Laboratorio di Zoologia applicata alla caccia e le Associazioni venatorie a finanziamento di attività tecniche specifiche (art. 92 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 39 della legge 2 agosto 1967, n. 799) (*Spese obbligatorie*)	2.370.-
1627	Contributi agli Istituti talassografici (legge 31 luglio 1954, n. 625), ai Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, alle Amministrazioni provinciali (decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987) e ad Enti vari operanti nel settore della pesca	200.-
1629	Somma corrispondente al provento della soprattassa sulle licenze di pesca da ripartire fra i Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, le Amministrazioni provinciali, la Federazione italiana della pesca sportiva, gli agenti che esplicano il servizio di vigilanza e le Associazioni nazionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute (numero d'ordine 54 dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, sostituito dall'allegato alla legge 20 marzo 1968, n. 433) (*Spese obbligatorie*)	334.-
1731	Spese per l'istruzione e propaganda forestale — Partecipazione a mostre di propaganda — Spese per l'organizzazione della festa della montagna e di quella degli alberi	40.-
1733	Spese per la delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e per la formazione d'ufficio dei piani economici	10.-
1735	Manutenzione delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani . .	3.000.-

b) Spese di natura operativa in conto capitale

Stato di previsione del Ministero del Tesoro

5381	Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso: Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste: Finanziamento degli Enti di sviluppo regionali	27.150.-

c) Spese di personale ed accessorie

Stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

1111	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (*Spese fisse ed obbligatorie*). .	9.698.-
1112	Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (*Spese obbligatorie*)	139.5
1113	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo	425.3
1114	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	11.7
1115	Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19	38.6
1116	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale.	539.3

1118	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	12.6
1185	Spese per accertamenti sanitari (*Spese obbligatorie*) . .	0.9
1186	Spese per cure, ricoveri e protesi (art. 68 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) (*Spese obbligatorie*) (*b*) . . .	2.2
1193	Spese per lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento per il personale. Partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni vario	15.6
1251	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie .	13.5
1701	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (*Spese fisse ed obbligatorie*)	1.954.4
1702	Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (*Spese obbligatorie*)	2.646.5
1703	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo	24.5
1704	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio.	130.7
1705	Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19	20.9
1706	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	104.5
1708	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	12.6
1722	Spese per accertamenti sanitari (*Spese obbligatorie*) . .	0.4
1723	Spese per cure, ricoveri e protesi (art. 68 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) (*Spese obbligatorie*) (*b*)	7.4
1761	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie .	8.6

d) Spese di funzionamento

Stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

1182	Compensi per speciali incarichi (art. 380 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)	1.3
1184	Spese per il funzionamento – compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste – di consigli, comitati e commissioni	15.7

1187	Fitto di locali	550.-
1188	Manutenzione, riparazione o adattamento di locali e dei relativi impianti	22.5
1189	Spese postali e telegrafiche	31.5
1190	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	240.-
1196	Spese per il funzionamento degli Organi periferici – Stampa di pubblicazioni tecnico-scientifiche e periodici di propaganda	280.-
1721	Spese per il funzionamento – compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste – di consigli, comitati e commissioni . . .	1.7
1724	Fitto di locali	82.4
1726	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	88.5

Per l'anno 1972 , in relazione al disposto del decreto legge 28 dicembre 1971, n.1121, che fissa al 1° aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n.281, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse.

ART.20

Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 16 maggio 1970, n.281, applicando agli ammontari delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma del precedente articolo le seguenti percentuali:

a) spese di natura operativa correnti: venti per cento

b) spese di natura operativa in conto capitale: dieci per cento

c) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento

d) spese di funzionamento: venti per cento

Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, resta determinato in milioni 7.732,9, in relazione a quanto disposto dal decreto legge 28 dicembre 1971, n.1121.

All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1972.

ART.21

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto,per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative,dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971,n.1121.-

T A B E L L A

CONTINGENTE DEL PERSONALE STATALE DI RUOLO E NON DI RUOLO DA TRASFERIRE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN RELAZIONE AL PASSAGGIO ALLE REGIONI STESSE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI DISPOSTO CON IL PRESENTE DECRETO:

RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PARTE I

- PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI PERIFERICI TRASFERITI CON L'ART. 11 (Art. 16):
- CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO:

-Ruolo amministrativo (centrale e periferico)	56
- Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura (centrale e periferico)	940
- Ruolo tecnico e amministrativo per gli ex dirigenti U.N.S.E.A. - ad esaurimento - (centrale e periferico)	18
- Ruolo amministrativo degli Enti e sezioni di riforma fondiaria - ad esaurimento -	5
- Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura degli Enti e sezioni di riforma fondiaria - ad esaurimento-	13
	1.032

- CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO:

- Ruolo tecnico dell'agricoltura (centrale e periferico)	983
- Ruolo dei servizi contabili (centrale e periferico)	196
- Ruolo delle assistenti rurali	90
- Ruolo tecnico dell'agricoltura degli Enti e sezioni di riforma fondiaria - ad esaurimento -	36

t/.

segue Tabella

- Ruolo tecnico dei geometri degli Enti e sezioni di riforma fondiaria - ad esaurimento -	35	
- Ruolo dei servizi contabili degli Enti e sezioni di riforma fondiaria - ad esaurimento -	9	
		1.351

- CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DEI SERVIZI FORESTALI

- Ruolo dei geometri - Ruolo dei servizi contabili		395

- CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO:

- Ruolo del personale esecutivo (centrale e periferico)	504	
- Ruolo degli archivisti degli Enti e sezioni di riforma fondiaria - ad esaurimento -	37	
		541

- CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DEI SERVIZI FORESTALI:

- Ruolo dei coadiutori	365	
- Ruolo ad esaurimento del personale già addetto al soppresso Commissariato per i servizi della Real Casa	9	
		374

- CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO:

- Ruolo del personale addetto agli uffici (centrale e periferico)	494
- Ruolo del personale tecnico (centrale e periferico)	64

segue Tabella

- Ruolo del personale tecnico degli Enti e sezioni di riforma fondiaria - ad esaurimento -	23	
- Ruolo del personale addetto agli uffici degli Enti e sezioni di riforma fondiaria - ad esaurimento-	9	
		550
- PERSONALE NON DI RUOLO:		
-Avventizi	34	
- PERSONALE NON DI RUOLO DEI SERVIZI FORESTALI:	145	
		179
- PERSONALE OPERAIO DI RUOLO	61	
- PERSONALE OPERAIO DI RUOLO PER L'ECONOMIA MONTANA E FORESTALE	1.192	
		1.253
TOTALE GENERALE		5.675

Segue Tabella - pag. 2

121

PARTE II

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED UFFICI PERIFERICI NON TRASFERITI (ART.17) :

Segue Tabella - pag. 3

PARTE III

CONTINGENTE COMPLESSIVO DA TRASFERIRE ALLE REGIONI (ART. 15):

123

CAMERA DEI DEPUTATI

GRUPPO PARLAMENTARE
DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
IL PRESIDENTE

Roma, lì 17 gennaio 1972

Caro Ferrara,

in relazione alla tua lettera n°7263 del 17 dicembre scorso in merito alla proposta n° 2026 di iniziativa Querci e Vassalli, essa si trova attualmente all'esame della IX° Commissione Lavori Pubblici cui però risulta assegnata in sede referente.

Interesserò i compagni per una sollecita discussione della proposta medesima.

Cordiali saluti.

Gino Bertoldi

°°°°

Prof. Gianni Ferrara
Capo di Gabinetto del
Vice Presidente del Consiglio
R O M A

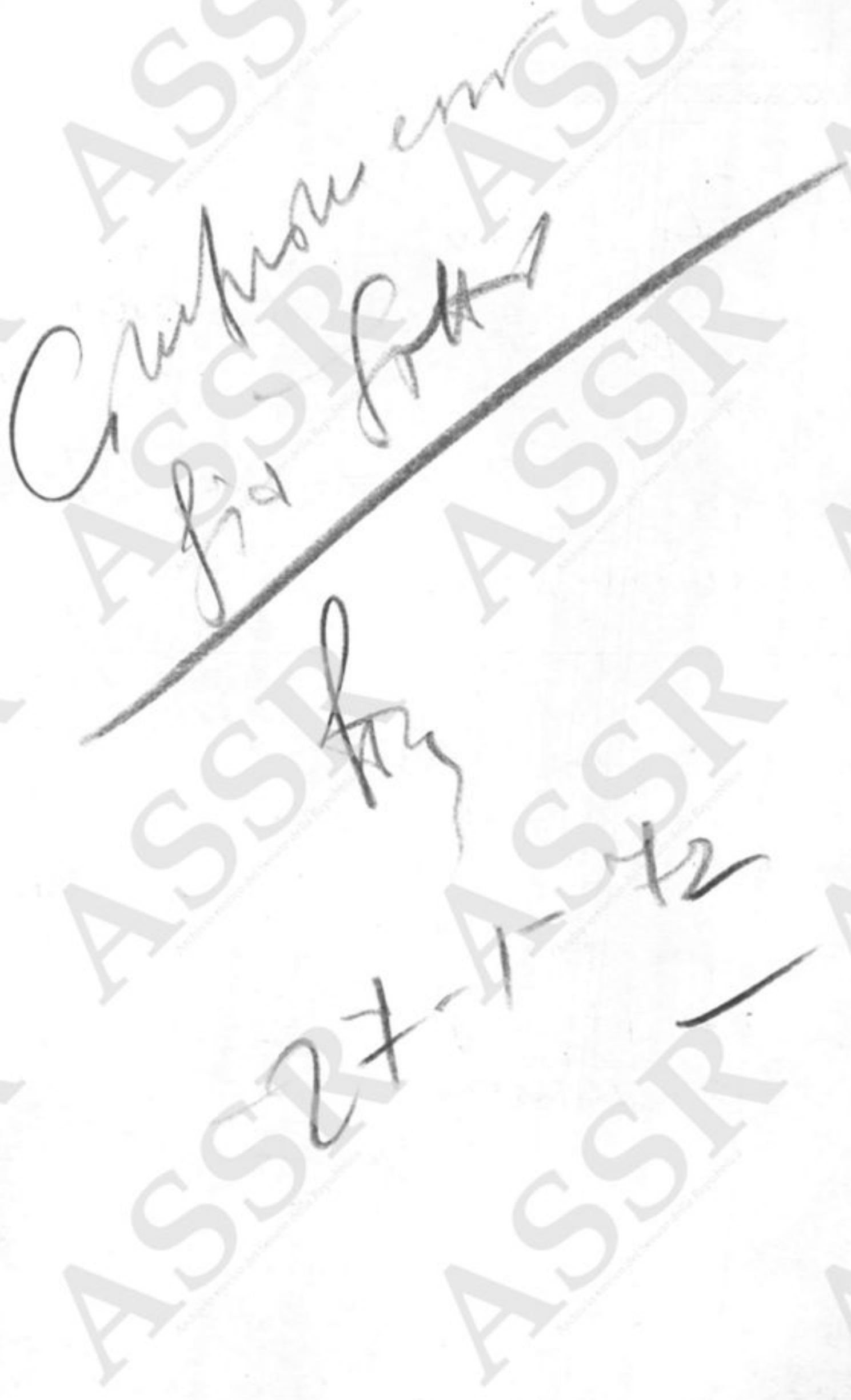
Roma 27/1/72 124

IL VICE PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Caro Lupo,
questo è il fascicolo
della proposta di decreto
delegato riguardante la
"beneficenza pubblica" —
Le propongo del resto,
come vedi, due elenchi
nella lettera del 21/1/72 —
Se mi farai avere tuttavia
le tue stime farò —
Fraternamente

Aldo Moro

(4214180) Roma - Ist. Poligr. Stato P.V.



Partito Socialista Italiano
Sezione dell'Internazionale Socialista

DIREZIONE

00186 . Roma, 21/1/72
Via del Corso, 476 . telef. 67.78

Sezione

Prot. N.

La Commissione Sicurezza Sociale e Sanità del P.S.I., esaminato il testo del Decreto Delegato in materia di "beneficenza pubblica", nella stesura ufficialmente considerata definitiva, esprime la sua più radicale opposizione nei confronti delle soluzioni adottate.

Il Ministero per le Regioni aveva in verità, in precedenza, accolto molte delle indicazioni unanimamente formulate dalle Regioni e dalla Commissione interparlamentare per le questioni regionali.

La pressione della burocrazia ministeriale ha ottenuto prima la sospensione dell'approvazione di quel testo e successivamente un totale capovolgimento di prospettiva.

La Commissione Sicurezza Sociale e Sanità considera come base non rinunciabile il testo redatto secondo le indicazioni delle Regioni e della Commissione interparlamentare.

In particolare ritiene indispensabile che il Decreto accolga i seguenti principi:

a) l'identità dei termini assistenza pubblica, assistenza sociale e beneficenza pubblica, con il conseguente trasferimento alle regioni dell'intera attività assistenziale;
b) l'estensione della competenza delle regioni nei confronti della assistenza privata; le regioni dovranno esercitare su di esse i compiti attualmente attribuiti agli organi statali;
c) l'attribuzione alle regioni delle attività di controllo ed assistenziali attualmente esercitate dai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, i controlli sugli ECA e sulle IPAB e in generale tutte le funzioni amministrative attualmente ./.

esercitate dai Prefetti e da altri organi centrali e periferici dello Stato;

d) la delega alle Regioni delle funzioni di accertamento delle condizioni per l'erogazione delle prestazioni economiche - a carattere continuativo - in favore dei ciechi, sordomuti e invalidi civili.

In conseguenza impegna la Delegazione socialista al Governo ad ottenere l'emanazione sollecita del Decreto Delegato, nellatstesura redattadal Ministero per le Regioni, in data 4 dicembre 1971, che accoglieva i principi sopra indicati.

Farinetti COPPOLA Direzione PSI

128

Partito Socialista Italiano
Sezione dell'Internazionale Socialista

DIREZIONE

00186 . Roma, 21/1/72
Via del Corso, 476 . telef. 67.78

Sezione

Prot. N.

La Commissione Sicurezza Sociale e Sanità del P.S.I., esaminato il testo del Decreto Delegato in materia di "beneficenza pubblica", nella stesura ufficialmente considerata definitiva, esprime la sua più radicale opposizione nei confronti delle soluzioni adottate.

Il Ministero per le Regioni aveva in verità, in precedenza, accolto molte delle indicazioni unanimamente formulate dalle Regioni e dalla Commissione interparlamentare per le questioni regionali.

La pressione della burocrazia ministeriale ha ottenuto prima la sospensione dell'approvazione di quel testo e successivamente un totale capovolgimento di prospettiva.

La Commissione Sicurezza Sociale e Sanità considera come base non rinunciabile il testo redatto secondo le indicazioni delle Regioni e della Commissione interparlamentare.

In particolare ritiene indispensabile che il Decreto accolga i seguenti principi:

a) l'identità dei termini assistenza pubblica, assistenza sociale e beneficenza pubblica, con il conseguente trasferimento alle regioni dell'intera attività assistenziale;
b) l'estensione della competenza delle regioni nei confronti della assistenza privata; le regioni dovranno esercitare su di esse i compiti attualmente attribuiti agli organi statali;
c) l'attribuzione alle regioni delle attività di controllo ed assistenziali attualmente esercitate dai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, i controlli sugli ECA e sulle IPAB e in generale tutte le funzioni amministrative attualmente ./.

esercitate dai Prefetti e da altri organi centrali e periferici dello Stato;

d) la delega alle Regioni delle funzioni di accertamento delle condizioni per l'erogazione delle prestazioni economiche - a carattere continuativo - in favore dei ciechi, sordomuti e invalidi civili.

In conseguenza impegna la Delegazione socialista al Governo ad ottenere l'emanazione sollecita del Decreto Delegato, nella stesura redattadal Ministero per le Regioni, in data 4 dicembre 1971, che accoglieva i principi sopra indicati.

130

Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

Roma, 7 Gennaio 1972

Caro De Martino,

sai che sono testardo. Puoi quindi immaginare quale è il contenuto di questa lettera. Preferisco, come altre volte, scriverti le cose che mi sembra debbano esserti dette più che riferirtele a voce: così riesco a formulare un discorso più organico e filato.

Sulla situazione politica generale ti riassumo il mio punto di vista: sono convinto che la D.C., se non può piegarci ad una forma di collaborazione tale da diventare mera copertura del suo spostamento a destra, deve preferire le elezioni anticipate.

a) Con esse, infatti, la D.C. riesce a rinviare senza pagar prezzo la questione del referendum e la connessa soluzione del problema del divorzio.

b) Riesce a non scegliere tra le tesi del "centro sinistra di ferro" voluto da La Malfa, dalla destra D.C. e naturalmente dal PSDI e la nostra concezio-

./.

Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

ne del centro-sinistra.

c) Riesce attraverso le elezioni anticipate a ricomporre la sua unità senza scegliere, come è sua vocazione, tra la destra del suo partito e la sinistra.

d) Riesce a presentarsi al suo elettorato nel modo più accettabile, potendo dire di aver vinto - nella battaglia presidenziale - lo schieramento frontista; di aver portato un DC al Quirinale con i voti della destra, in modo cioè tale da poter soddisfare almeno qualcuna delle esigenze dell'elettorato cattolico.

e) Può chiedere agli elettori tanti suffragi da potersi ergere come partito non solo centrale, ma soprattutto fondamentale e non ricattabile, proprio in vista dell'eventuale crescita del MSI, giocando sui due tableaux delle paure italiane: la paura del Comunismo e del frontismo, la paura dell'avventura a destra.

Naturalmente, queste sono, considerazioni che hanno la validità di ogni congettura sui comportamenti reali che possono essere assunti da un parti

./.

to come la D.C., capace di qualunque politica e soprattutto di trarre il maggiore tornaconto possibile dalle scelte che esso fa e che riesce ad imporre agli altri.

Quello che però mi preme sottolinearti,-e su cui ti prego, per piacere, di riflettere- è che, se la D.C. ritiene di rinviare lo scontro elettorale alla scadenza naturale, non lo può fare se non con la mira di recuperare i voti perduti a destra, il che implica un indirizzo politico oggettivamente contradditorio ed incompatibile con la nostra linea e con l'interesse del nostro partito.

Una opposizione di tre mesi, od anche di un anno, non possono rappresentare la fine del mondo, se in qualche modo siamo sicuri odabbiamo fiducia nel fatto che l'elettorato possa premiare la nostra coerenza, la nostra linearità, il coraggio di non aver avuto paura del coraggio dimostrato.

Quello che preoccupa soprattutto me, ma credo anche molti compagni, è l'insieme delle scadenze che quest'anno presenta. Tra esse, soprattutto, il

./.

rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, il che significa la prospettiva,se non di un autunno caldo, di un autunno difficile, specie se siamo al Governo, tenendo anche conto del fatto che, tre anni fa, nello stesso periodo, noi eravamo fuori dal Governo e potemmo perciò caricarci tranquillamente di tutte le spinte che partivano dalla classe di cui siamo espressione.

Mi rendo conto della gravità della scelta, mi rendo anche conto della necessità di non apparire,noi, come coloro che invertono la politica della stabilità per le riforme.

Il problema è quello di coprirci contro eventuali attacchi che ci vengano da destra, senza però mai diminuire il potenziale di fiducia che, sotto la tua guida, il partito è riuscito ad conquistare.

Naturalmente non possiamo, a questo punto, dimenticarci del problema più importante, quello cioè del partito, quello del tuo rapporto personale col partito stesso, rapporto che rischia di diventare meno organico di quanto è necessario

./.

Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

che sia se, di fronte alla prospettiva delle elezioni - anticipate o normali - non ci si presenti dinanzi all'elettorato con un leader di prestigio indiscusso, che ha accumulato in quest'ultima vicenda presidenziale una considerevolissima popolarità nell'elettorato di sinistra - e non solo in quello - e che è inattaccabile personalmente e rende perciò inattaccabile il partito. Sai bene che, nell'arte militare come in politica, ottenuto il successo questo va sfruttato sino in fondo. Tu devi farlo se non vuoi vanificare tutti gli sforzi che finora hai compiuti.

La tua presenza nella prossima consultazione elettorale costituisce anche garanzia per una galvanizzazione dei quadri e di tutti i militanti, garanzia che non puoi permetterti il lusso di negare e che hai il dovere morale di dare e- se è il caso - di imporre: perchè, come sai, ci sono dei momenti in cui si deve avere il coraggio di ~~dare, sono è il caso di imporre~~ forzare sè stessi e di forzare gli altri quando i principi della mo-

./.

ralità politica e della morale socialista lo impongono.

Vengo ora al problema del Congresso ed al modo di come ci si deve comportare: sono per l'unità e sono perciò favorevole a qualunque misura idonea a favorire il più largo processo unitario all'interno del partito, visto che la linea maggioritaria è quella che perfettamente ~~xxxx xxxx~~ condivido ed è quella che è condivisa dalla stragrande maggioranza dei compagni; ma l'unità significa soprattutto, a mio parere, verità del rapporto di forza. Bando perciò a qualunque tipo di compromesso verticistico che rappresenti l'unità come meccanica riproduzione degli attuali rapporti all'interno del Comitato Centrale. In ogni democrazia, e non devo ricordartelo, chi ha la maggioranza ha il dovere di fare in modo che la forza maggioritaria sia espressa, sia consolidata, sia mantenuta, sia rafforzata.

Questo è il tuo compito, a mio parere, così come compito tuo deve essere quello di rinnovare ed omogeneizzare il gruppo dirigente, aldilà di ogni, pur comprensibile ed encomiabile, problema di

Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

"rispetto" o di "comprensione" per le posizioni personali di alcuni compagni, che hanno dato, ma che forse non possono dare altro di più al partito.

Scusami se ti chiedo di perdere alcuni minuti di tempo a leggere cose che in qualche modo ti avevo già dette, ma nella misura in cui posso contare sulla stima che mi hai dimostrata e che mi dimostri, ecco, per piacere, considera con qualche buona predisposizione le riflessioni che ti ho esposto.-

Tuo

Copia delle istruzioni del Re sulle Corti locali e la Ordinanza di Calabria...

... " Restando sospesa la comunicazione e la dipendenza delle rispettive Prov.ie co' Tribunali della Capitale politici, militari ed economici, sarà da noi stabilito un Tribunale supremo, che, in grado di ultimo appello conoscerà tutte le cause delle rispettive dipendenze delle rispettive Prov. ed intanto abbiamo risoluto di spedire in qualità di Presidente di detto Tribunale supremo il Reg. consigliere D. Angelo di Fiore, il Caporuota di Principato Ultra, e l'Uditore di Sarno Landolfi, con rimanere in detta provincia un Tribunale economico e precisamente in Milito da ognuno potrà farsi ricorso di quello della R. Camera, ed un Tribunale politico e militare, il quale interinamente sarà composto di un presidente, un ministro, come suo assessore di un proc. fiscale, di un avv. de poveri e suo procur., persone che continuerà l'esercizio della carica del Presidente in questa prov. di Calabria Ultra il Reg. D. Antonio Winspeare ecc..

... " Tutti i Tribunali tanto Reg.i che Baronali dovranno procedere con ordinaria giurisdizione per le cause civili e criminali di qualunque specie o genere che esse fossero restando sospesa per ora qualunque delegazione sia abolitiva, con detta, sia in corpore juris, e sospendendosi ancora qualunque esenzione di foro, sia nascente da privilegio di persona o di certo, dovranno essi soggiacere al proprio foro ordinario, anche per le offese reali, con restare ancora sospesa la delegazione di Foggia nascente, sia pratica ben inteso però che questa interina abrogazione di giurisdizione non deve comprendere i delitti di stato poiché la cognizione di siffatte cause si appartiene alla giunta suprema che è presso di noi: quali delitti con le corti come il presente dovranno a noi sollecitamente riferirsi...

" Le corti continueranno ad avere il privilegio della seconda stampa quando di ciò ne sia stato speciale privilegio.
Il tribunale provinciale procederà in grado di revisione col Supremo in grado di ultimo appello colla norma però della prammat. dell'a. 1738 per le cause civili: nell'intelligenza che le appellazioni non potranno prodursi che dal solo decreto definitivo restando affatto tutte le altre appellazioni ed istanze provvidenziali, come dette, purché non si trattasse di persone, che sia impugnato col decreto definitivo sotto la pena dell'inflittamente appellante di duc. 100.
Le corti locali sono nell'obbligo di riferire al Trib. prov. per il tramite [illegible]ioni. Tutti i delitti che accadono nelle rispettive giurisdizioni [illegible] la disposizione del Tribunale stesso però intieramente [illegible] rei, quali commessi, riferiranno di tal numero al Trib.

istruzioni circa la continuazione del procedim. ma quando la cosa
ha il Tribunale di una vera non avranno completato le informazioni ed il
motivo dell'attrito non sarà giustificato, sarà cura del Tribunale di
spedire per lo suddetto effetto un suo attuario a spese della parte che ha
promosso di farlo. Sarà cura del Prefetto di prendere sollecitam.
conto di tutti i Governi vacanti nella giurisdizione rispettiva per lo
motivo di essere inabili persone in luogo di ripristinare governo e di mandare
a noi i rispettivi capitoli occorsi nel occupare con bandiera spiegata alla testa ecc.
in ordine poi ai Gov. vacanti ed affittamenti di beni, i quali fossero
domiciliati nel dominio di J.M. se una tal vacanza sia di pieno per difetto
del barone, nominerà anche egli il Prefetto dei soggetti da impiegarsi a tal
uopo sia dietro o da parte dei Gov. o dell'avere trasmesso di prendere
persone, quelli da detti baroni detti, dovrà il Prefetto ne prendere a
nuovi baroni, o ai rispettivi loro eredi, acciò sollecitamente provvedano
i Gov. vacanti col reddito di due o di meno e li facciano eseguire dal debito
di Patenti ecc.

" E certi luoghi presso le quali non si trovano vicine carceri, ne darà
avvertimento; ed ei nel caricare ciascuno col Prefetto si incaricherà
di stabilire una forza per la custodia delli rei."

Le istruzioni contengono anche disposizioni per persone: delitti con l'obbligo per
gov. di riferire e di prendere misure d'uso - Disposizioni per la sospensione di
governatori (riunisce) - Le cause civili saranno decise dal Trib ordinario con certe ri-
strizioni.

"Passando poi ora fino a nuova disposizione sospesi gli affitti della Montedoglia
e quello di Sestino resta parimenti sospeso l'affitto di Montedoglia e del
in pari quello della Sestinca, ~~e di ciò sarà pienamente~~

"Resta parimenti finalmente ~~da~~ data una speciale provvisione circa i diritti delle carte
bol. e quelli dell'Uff. di Segret. del Trib. dovendo regolarsi a norma della
pandetta della Cam., riserbandosi di fare per avvenire coloro che per poco
si allontanassero da quanto di sopra è stato prescritto."

Dato dal Quartier generale dell'armata austriaca in Cerro li 24
maggio 1799. Carl-Philipp Fürst.

Il ord. di Cost. il 28 sett. 1799 scrive una circolare colla pure stessa
precedente:

1) Ripete quello già detto nelli precedenti rescritti e cioè la incapacità
carte, ecc. e quindi le cause attuate.
2) Vuole fino [illegible] la [illegible] delle carte Bolle, e a
Montedoglia sospesa dopo [illegible].

4) [illegible] la mancanza di Sub., e più forti che sono [illegible] non possono pregiudicare la imparz. di molteplici delitti, e diminuire [illegible] l'altrimenti numero dei casi dei più rari e lievi delle frav.

Il 26 nov. 1799 : capitato in [illegible] Di Guidobaldi e Matteo Lafrapola, esponevano il fatto di ripristinare gli uffici di mastrodatti a seguito dell'istruzione maddetta " affinché [illegible] gli affetti delle mastrodatti a tenore del solito ma in persone che abbiano l'approvaz. del tribunale. Supplicano a degnarsi la maestà di tutte impiegati di subalt del mod. in quelle mastrodatti e persone [illegible] ritornare ogni al di loro impiego per attendere al disimpegno delle funzioni e degli altri affari del tribunale. "

---

(5) Il voto: un primo di principio alla dottrina un principio contiene molte parti che appartengono ad un potere diverso.
[segnano alcuni stampati dd. colle cui l'affetto contro una sent. non lo fa al pudre un al governo].
Ecco ciò che spetta al governo, o collegio che lo rappresenta presso un tribunale. Gli spetta di condurre l'azione: nella domanda dell'azione gli spetta la proposta di conoscere ...